

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 febbraio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 aprile 2001, n. 0129/Pres.

Legge regionale n. 44/1987. Regolamento per la concessione dei contributi per il completamento, la ristrutturazione, l'arredamento e l'adeguamento funzionale di strutture funzionali destinate alle persone disabili. Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 aprile 2001, n. 0130/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 4, comma 46. Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di nuclei residenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0140/Pres.

Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Approvazione. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0142/Pres.

Legge regionale 4/2001, art. 8, commi 52 e 53. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive. Approvazione Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0144/Pres.

Regolamento per l'acquisto, da parte della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line. Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0145/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale degli affari europei. Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0149/Pres.

Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991 e modificazioni al regolamento adottato con decreto n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0151/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 6/1989, per favorire il processo di integrazione europea. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0153/ Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line da parte del Servizio autonomo del libro fondiario Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0154/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'industria. Approvazione . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 0160/Pres.

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle foreste.
Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 0162/Pres.

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio legislativo e legale. Approvazione.
Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 0169/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale n. 4/2001, per l'installazione di ascensori. Approvazione Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 0170/Pres.

DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Legge regionale n. 3/1998, art. 14. Approvazione modifiche all'allegato B del regolamento di esecuzione Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 maggio 2001, n. 0179/Pres.

Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. Approvazione Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. 0187/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'ambiente. Approvazione . . . Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

Legge regionale n. 57/1971. Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. 0189/Pres.

Modificazioni all'allegato parte integrante al decreto del Presidente della giunta regionale n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983 recante «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 53/1981: mansionario». Approvazione.
Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. 0190/Pres.

Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 13/2000. Approvazione.
Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0195/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale della formazione professionale, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0198/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione regionale del commercio e del turismo. Approvazione Pag. 41

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 19.

Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU Pag. 43

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 20.

Trasferimento alle aziende USL delle funzioni di cui alla legge n. 210/1992 - indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 . Pag. 43

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2001, n. 21.

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati per la promozione di prodotti biologici e tipici . Pag. 44

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2001, n. 22.

Attribuzione ai comuni ed alla Sviluppo Umbria di beni immobili regionali Pag. 46

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2001, n. 23.

Abrogazione di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle commissioni consiliari permanenti su atti di gestione dell'amministrazione regionale Pag. 46

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 18.

Disciplina del commercio su aree pubbliche Pag. 47

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 19.

Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - art. 26 Pag. 53

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 27.

Costituzione e disciplina della consulta per la valorizzazione degli ordini, collegi, associazioni professionali Pag. 53

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 28.

Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21
Pag. 54

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 29.

Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria Pag. 55

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 30.

Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati Pag. 61

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 31.

Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 1999 Pag. 64

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 aprile 2001, n. 0129/Pres.

Legge regionale n. 44/1987. Regolamento per la concessione dei contributi per il completamento, la ristrutturazione, l'arredamento e l'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate alle persone disabili. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con la quale si prevede la concessione di contributi in conto capitale e annui costanti per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate a persone non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento e devianza o comunque a rischio di emarginazione;

Ravvisata la necessità di disciplinare la ripartizione dei summenzionati contributi mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 6 aprile 2001 sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giunta n. 1122 del 6 aprile 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi per il completamento, la ristrutturazione, l'arredamento e l'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate alle persone disabili», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 aprile 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste il 1° giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 199

Regolamento per la concessione dei contributi per il completamento, la ristrutturazione, l'arredamento e l'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate alle persone disabili.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, finalizzati all'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate alle persone disabili.

Art. 2.

Tipologia dei contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate all'accoglimento di persone disabili.

Art. 3.

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono i comuni, le province e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 4.

Criteri di assegnazione

1. Nelle more della predisposizione del fabbisogno di nuove strutture da destinare all'assistenza ai disabili da parte della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e al fine di garantire, nel frattempo, il proseguimento nonché il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai soggetti disabili, il 68% della disponibilità finanziaria autorizzata per il triennio 2001- 2003 sui capitoli di spesa 4848 e 4849, viene ripartita ammettendo a finanziamento i seguenti interventi:

a) completamento degli interventi avviati con i fondi statali assegnati ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 162;

b) completamento degli interventi avviati con il sostegno di fondi pubblici;

c) acquisto arredi ed attrezzature per l'attivazione di strutture destinate alle persone disabili recentemente realizzate o in fase di massima realizzazione con il sostegno di contributi pubblici;

d) straordinaria manutenzione, adeguamento funzionale e ristrutturazione di strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili;

e) sostituzione di arredi ed attrezzature in strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili.

Art. 5.

Limiti d'intervento

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 i seguenti parametri di contribuzione:

a) 90% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati fino a lire 500.000.000;

b) 85% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati oltre lire 500.000.000.

Art. 6.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima del 70% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

01R0512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 aprile 2001, n. 0130/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 4, comma 46. Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di nuclei residenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dei commi 46 e 47 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati al fine di promuovere, a titolo sperimentale, la realizzazione di nuclei residenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, per l'accoglimento di anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile;

Ravvisata la necessità, al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie coerente con gli obiettivi prefissati dai summenzionati commi 46 e 47, di disciplinare la ripartizione dei summenzionati contributi mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 6 aprile 2001 sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giunta n. 1120 del 6 aprile 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di nuclei residenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 aprile 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 1° giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 198

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di nuclei residenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 46, 47, 48, 49, 50, finalizzati alla realizzazione di nuclei residenziali, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile, con difficoltà comportamentali che necessitano di interventi ad alta intensità assistenziale.

Art. 2.

Tipologia dei contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per la ristrutturazione, riconversione, trasformazione e adeguamento funzionale di immobili, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature, al fine di ricavare negli stessi specifici moduli residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile.

Art. 3.

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Criteri di assegnazione

1. Ai fini della valutazione delle richieste di finanziamento pervenute e dell'accertamento della rispondenza alle finalità di cui all'art. 1, ai principi e ai criteri assistenziali affermati dalla letteratura scientifica in materia nonché all'impatto territoriale per evitare duplicazioni d'intervento in una singola arca territoriale, la direzione regionale della sanità e delle politiche sociali potrà avvalersi della collaborazione di esperti.

2. Ai fini della ripartizione dei contributi previsti dall'art. 1 verrà data priorità ai soggetti con esperienza di almeno cinque anni nella gestione di servizi residenziali per anziani non autosufficienti, già operanti nelle aree territoriali al di sotto della media regionale nella dotazione di posti letto per anziani non autosufficienti, individuate dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

3. Nelle altre aree territoriali, gli interventi finanziabili dovranno prevedere riconversioni interne e non comportare un aumento nella dotazione complessiva dei posti letto per anziani non autosufficienti.

Art. 5.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi di ristrutturazione, riconversione, trasformazione e adeguamento funzionale vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contributi di cui all'art. 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

01R0513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0140/Pres..

Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 25 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

Visto in particolare l'art. 8, comma 52, in cui si dispone che per le esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese dirette per l'acquisizione di determinate tipologie di materiali e attrezzature d'ufficio, da disporre tramite apertura di credito a un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di consigliere;

Preso atto che nell'ambito della direzione regionale dell'istruzione e della cultura già opera, in qualità di funzionario delegato per le spese relative alle attività di orientamento scolastico di competenza, il dirigente sostituto del servizio dell'istruzione e della ricerca, che potrà assumere anche la gestione delle spese di cui alla norma sopra citata;

Ritenuto opportuno disciplinare in generale le modalità di esecuzione delle sopradette spese con apposito regolamento ai sensi della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di autorizzare il direttore regionale dell'istruzione e della cultura a disporre le relative spese attraverso l'emissione di ordini di accreditamento a favore del succitato funzionario delegato;

Sentito il competente comitato dipartimentale che nella seduta del 15 marzo 2001, ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare in merito predisposto;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1208 del 13 aprile 2001;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto, il «Regolamento per la gestione delle spese relative alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e cultura».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste il 9 luglio 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 260

Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e cultura.

Art. 1.

Tipologia di spese per le esigenze operative correnti della direzione

1. Sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le seguenti tipologie di spese dirette, connesse alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura:

a) spese per acquisti di libri, quotidiani, riviste e altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, spese per l'accesso a banche dati da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attività di competenza dell'ufficio;

b) spese per acquisti di materiali e per la fornitura di attrezzature tecniche, quali macchine di calcolo, attrezzature informatiche, apparecchi per l'uso di prodotti audiovisivi e relativi materiali di ricambio e consumo, non compresi nella dotazione standard generalmente prevista per ogni struttura direzionale, il cui impiego risulti necessario e indifferibile in relazione allo svolgimento efficiente di attività e compiti formalmente attribuiti alle strutture dell'ufficio;

c) spese per il pagamento di quote di iscrizione o di partecipazione di dipendenti della direzione di qualifica non inferiore a segretario a programmi di aggiornamento professionale in materie direttamente attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 non può superare L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario, il cui importo complessivo superi il limite indicato al comma 1.

Art. 3.

Competenza per l'esecuzione delle spese

1. Le spese di cui al presente regolamento sono disposte dal direttore e sono effettuate da dirigente del Servizio dell'istruzione e ricerca, che le esegue in qualità di funzionario delegato.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese per acquisti di beni

1. Salvo quanto disposto all'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente regolamento sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni e servizi vengono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione della fornitura stessa.

3. Fra i preventivi o le offerte pervenute viene scelto quello più conveniente in relazione ai criteri assunti ai sensi del comma 2.

4. I preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) qualora la spesa non superi l'importo di L. 2.000.000 al netto di ogni onere fiscale;

b) nei casi di unicità, specificità o di urgenza;

c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato.

2. Il parere di congruità delle spese di cui al presente articolo è espresso, in relazione alla natura dei beni da acquistare, dal dirigente del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni e servizi

1. L'ordinazione dei beni e servizi è effettuata dal funzionario delegato, su conforme disposizione del direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione del funzionario delegato sulla regolarità della fornitura o esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

ANTONIONE

01R0599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0142/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 recante «Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale) che all'articolo 8, commi 52 e 53, autorizza le direzioni regionali ed i servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Atteso che a tale scopo è stato assegnato, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.44.1.1622 - Rubrica n. 44 - Servizio n. 78 Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, al capitolo 6030 del bilancio di previsione per l'anno 2001 uno stanziamento di 30.000.000;

Considerato, in attuazione di dette finalità, di procedere ai suddetti acquisti attraverso un'apertura di credito a favore del funzionario delegato alla gestione in economia delle spese dirette del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive;

Ritenuto pertanto indispensabile l'adozione di apposito regolamento al fine di una corretta gestione delle spese di cui sopra;

Visto il testo regolamentare per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti predisposto dal Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive;

Sentito il comitato dipartimentale per i servizi sociali che nella seduta del 9 marzo 2001, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 39, comma 2 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ha espresso parere favorevole in merito al medesimo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Visti la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1206 del 13 aprile 2001;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 25 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 189.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive-

Art. 1.

Spese del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive

1. Le spese dirette che il Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti anche a colori, scanner, modem, fotocamere digitalizzate, e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose e quant' altro destinato alla acquisizione, elaborazione, riproduzione e trasmissione di testi, immagini e dati, ivi inclusi programmi software.

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

e) materiale destinato alla promozione dello sport regionale, quali depliant informativi ed illustrativi attinenti la legislazione regionale, l'impiantistica e l'attività sportiva che ha luogo in regione, ovvero, mediante oggettistica promozionale destinata ad eventi nazionali ed internazionali, con particolare attenzione all'ambito dell'Alpe Adria.

3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare L. 9.000.000 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

Il direttore del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzioni, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità e di urgenza delle forniture;
b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento delle forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, su ordine del direttore del medesimo servizio, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

Al vice consegnatario del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

ANTONIONE

01R0507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0144/Pres.

Regolamento per l'acquisto, da parte della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che «per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

Visto l'art. 8, commi 91 e 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed in particolare, l'art. 8;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» ed in particolare gli articoli 41 e 92 del regolamento;

Vista altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'emanazione di un apposito regolamento atto a disciplinare i criteri e le procedure d'acquisto dei beni e servizi di cui al su citato art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, con riferimento all'attività della direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 27 marzo 2001 ha espresso parere favorevole in merito al medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 aprile 2001, n. 1151;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto, da parte della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 25 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 187

Regolamento per l'acquisto, da parte della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line.

Art. 1.

Spese della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale

1. Le spese dirette che la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni:

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

e) qualunque altro dispositivo che non rientri tra quelli forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare L. 10.000.000, al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale dell'organizzazione e del personale dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specifiche o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Qualora la figura del funzionario delegato non coincida con quella del viceconservatore, a quest'ultimo è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

ANTONIONE

01R0508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0145/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale degli affari europei. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale 2001) all'art. 8, comma 52, autorizza le Direzioni regionali e i servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

Considerato, in attuazione di tali finalità, di procedere agli acquisti suddetti attraverso un'apertura di credito a favore di un funzionario delegato da designarsi ai sensi dell'art. 8, comma 52 della sopra menzionata legge regionale;

Ritenuta pertanto indispensabile l'adozione di un apposito regolamento contenente, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate, i modi con cui provvedere ai pagamenti;

Atteso che sul testo regolamentare, predisposto dalla direzione regionale degli affari europei, si è favorevolmente espresso il comitato interdipartimentale degli affari istituzionali nella seduta del 27 marzo 2001;

Vista la già citata legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale), art. 4, comma 53. Tabella I, che per le finalità sopra indicate attribuisce, tra gli altri, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.6.1.1641 - rubrica n. 6- Servizio n. 12 Servizio per gli affari comunitari della Direzione regionale degli affari europei uno stanziamento di lire 50.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 assegnato al capitolo 820 del bilancio di previsione per l'anno 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, recante norme sull'«Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Visti la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Su conforme delibera della giunta regionale del 20 aprile 2001, n. 1267;

Decreta:

1. E approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per le esigenze operative correnti della direzione regionale degli affari europei», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 25 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro I, foglio 188.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale degli affari europei.

Art. 1.

Spese della Direzione regionale degli affari europei

1. Le spese dirette che la Direzione regionale degli affari europei sostiene, ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) progettazione e stampa di materiale promozionale delle attività istituzionali, quali ad esempio dépliant, brochure, pubblicazioni, CD-rom;

e) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare L. 10.000.000 (euro 5.164,57) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale degli affari europei dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o di inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria all'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. E consentito il ricorso a un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 (euro 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1^a marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal direttore regionale degli affari europei su proposta del funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del direttore regionale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale degli affari europei è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

ANTONIONE

01R0509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0149/Pres.

Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991 e modificazioni al regolamento adottato con decreto n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», la quale, all'art. 2, comma 2, lettera e), prescrive, ai fini dell'iscrizione nel registro esercenti il commercio (REC), l'aver frequentato fra l'altro con esito positivo appositi corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, la quale, all'art. 13, comma 48, prevede che i corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC siano organizzati in via prioritaria dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, ovvero dalle Camere di commercio in caso di loro non costituzione, secondo le modalità di esecuzione stabilite con decreto del Presidente della Regione;

Ritenuto pertanto di determinare le disposizioni attuative di quanto prescritto all'art. 13, comma 48, della citata legge regionale n. 13/2000;

Ritenuto inoltre di apportare le necessarie modifiche, ai fini del coordinamento normativo, anche al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 0146 (regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9), registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1999 (registro n. 1, foglio n. 212);

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione giuntale n. 1265 del 20 aprile 2001;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991 e modificazioni al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 0146» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 12 giugno 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 226

Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991 e modificazioni al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 146.

Art. 1.

Organizzazione dei corsi professionali

1. Ai sensi di quanto prescritto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, art. 13, comma 48, i corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono organizzati dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999 secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 2.

Materie dei corsi professionali

1. I corsi hanno per oggetto le seguenti materie:

- a) disciplina igienico-sanitaria degli alimenti, delle attrezzature e degli ambienti di lavorazione e commercializzazione delle tecniche di conservazione, manipolazione e trasformazione e dell'autocontrollo (HACCP);
- b) merceologia alimentare e cenni di dietetica applicata;
- c) amministrazione e contabilità aziendale;
- d) legislazione del lavoro e previdenziale;
- e) disciplina legislativa in materia di pubblici esercizi, cenni di legislazione penale e norme a tutela dei consumatori;
- f) legislazione tributaria e fiscale.

Art. 3.

Durata dei corsi e commissione d'esame

- 1. La durata dei corsi non potrà essere inferiore ad un totale di 70 ore.
- 2. È obbligatoria la frequenza per un minimo di 55 ore di lezione.
- 3. L'idoneità per l'iscrizione ai sensi dell'art. 1 viene conseguita sostenendo una prova finale davanti alla commissione di cui all'art. 3 del decreto del presidente della Regione n. 146/1999.

Art. 4.

Competenze delle C.C.I.A.A.

1. Qualora i corsi di cui all'art. 1 non vengano tempestivamente organizzati dai soggetti di cui all'art. 1 medesimo, i corsi stessi verranno organizzati con le medesime modalità e con i medesimi contenuti dalle C.C.I.A.A.

Art. 5.

Modificazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999

- 1. All'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999, la lettera d) è sostituita come segue: «d) da un rappresentante del centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali che organizza il corso».
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di commissioni già costituite ai sensi della previgente normativa.
- 3. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999 è aggiunto il seguente comma 4:
«4. Nel decreto di cui al comma 3 sono nominati i componenti effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, nonché i loro supplenti».

ANTONIONE

01R0517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0151/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 6/1989 per favorire il processo di integrazione europea. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari» prevede che l'amministrazione regionale possa concedere, a valere sul fondo regionale per l'Europa, contributi nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi della legge per favorire una più attiva partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea;

Ricordato che con decreto n. 0155/Pres. del 29 aprile 1998, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 1998, registro n. 1, foglio n. 196, è stato a suo tempo approvato il Regolamento sulla disciplina dei contributi di cui trattasi;

Considerato che pare opportuno aggiornare tale Regolamento, introducendo nuove disposizioni che permettono una più puntuale disciplina applicativa, in particolare in ordine ad alcune specifiche norme contenute negli artt. 2, 8 e 9 della citata legge regionale n. 6/1989;

Atteso che sul testo regolamentare, predisposto dalla direzione regionale degli affari europei, si è favorevolmente espresso il comitato dipartimentale degli affari istituzionali nella seduta del 27 marzo 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, art. 65, e successive modificazioni;

Viste le leggi regionali 20 gennaio 2000, n. 2, art. 8, comma 11, e 20 gennaio 2000, n. 3;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Su conforme delibera della giunta regionale n. 1187 del 13 aprile 2001;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, per favorire il processo di integrazione europea», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 14 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 231.

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, per favorire il processo di integrazione europea.

Art. 1.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), di seguito denominata legge, deve pervenire alla Direzione regionale degli affari europei entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge. Quanto alla scadenza del termine di presentazione, si richiamano le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 7/2000.

2. Le domande di concessione degli incentivi relativi alle iniziative di cui all'art. 2, comma 2, della legge devono essere corredate dalla scheda riassuntiva di cui all'allegato A, e, nel caso di iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge dal modulo di cui all'allegato B, nonché dalla seguente documentazione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge medesima:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) preventivo di spesa dell'iniziativa
- c) statuto, nel caso di iniziative promosse da organismi privati.

3. Le domande di concessione degli incentivi previsti dall'art. 2, comma 4, della legge devono essere corredate dalla scheda riassuntiva di cui all'allegato A, nonché dalla seguente documentazione prevista dall'art. 8, comma 3, della legge medesima:

- a) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- b) programma di attività per l'anno per il quale si chiede l'incentivo e relativo bilancio preventivo;
- c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati, nonché la documentazione sulla configurazione giuridica dell'ente o associazione.

4. Sono inammissibili le domande prive della relazione illustrativa e del preventivo di spesa dell'iniziativa medesima di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

5. Sono inammissibili le domande concernenti le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge prive del modulo di cui all'allegato B, necessari per l'acquisizione del prescritto parere ministeriale.

6. Le domande di contributo per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge debbono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente locale proponente e la relazione illustrativa di cui all'art. 8, comma 2, della legge, deve contenere un programma dettagliato di scambi fra i cittadini con un contenuto europeo qualitativo, destinato ad intensificare il dialogo e gli scambi di esperienze fra gli enti locali gemellati; nel programma devono essere chiaramente indicati gli obiettivi, i destinatari, i temi trattati, i risultati previsti e le singole azioni che verranno attuate

Art. 2.

Parere del Ministero degli affari esteri

1. La concessione del contributo per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge subordinata al parere positivo del Ministero degli affari esteri e all'accettazione da parte del beneficiario delle condizioni poste dal Ministero stesso, anche ai fini dell'approvazione della rendicontazione.

Art. 3.

Criteri di assegnazione

1. Contributi di cui all'art. 2 della legge sono assegnati annualmente in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, fatta salva la deroga prevista dall'art. 9, comma 2, della legge medesima.

2. Il contributo può essere erogato anche in forma di anticipazione, non superiore al 50% del contributo medesimo, subordinatamente, nel caso di soggetti privati, alla presentazione da parte dei medesimi di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge sono ammissibili le sole spese connesse alle manifestazioni tenute in Regione.

2. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge, le spese ammissibili sono il costo del trasporto, in classe turistica o economica, degli allievi dell'organismo didattico proponente regionale sino alla località all'estero e ritorno, più le spese di assicurazione sostenute nel corso dell'anno solare di riferimento.

3. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge sono ammissibili le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori esterni, i compensi per i relatori esterni, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici necessari per l'attività, comprensive dell'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di corsi, convegni e seminari.

4. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) della legge la spesa ammissibile, è limitata all'entità della borsa di studio.

5. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) della legge sono ammissibili le sole spese di stampa e traduzione.

6. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) della legge sono ammissibili le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori esterni, i compensi per i relatori esterni, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti.

7. Per il funzionamento delle case per l'Europa di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge sono ammissibili le spese per il personale comprovate dai relativi versamenti contributivi previdenziali e/o fiscali; le quote di iscrizione alla FIME-FICE; la visibilità esterna della sede dell'associazione (targhe, tabelle e segnaletica); la consulenza fiscale; la cancelleria; i valori bollati e postali; l'affitto e l'assicurazione obbligatoria dei locali ove ha sede l'associazione e le spese per la pulizia dei locali medesimi; la manutenzione, l'acquisto e il leasing di materiale informatico e di fotocopie; le bollette per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento; le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure il 50% del valore delle bollette per telefonia mobile; l'abbonamento a riviste e l'acquisto di libri che trattano di materie comunitarie, anche su supporto telematico.

8. Per le attività delle case per l'Europa di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge le spese ammissibili sono quelle previste dal presente regolamento per le iniziative di cui ai commi 2, 3, 5 e 6.

9. Per il funzionamento dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge sono ammissibili le spese per la consulenza fiscale; la cancelleria; i valori bollati e postali; l'affitto e l'assicurazione obbligatoria dei locali ove ha sede l'associazione e le spese per la pulizia dei locali medesimi; la manutenzione, l'acquisto e il leasing di materiale infor-

matico e di fotocopie; le bollette per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento; le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure il 50% del valore delle bollette per telefonia mobile; l'abbonamento a riviste e l'acquisto di libri che trattano di materie comunitarie, anche su supporto telematico.

10. Le suddette iniziative devono trovare completa attuazione nell'anno solare di riferimento. Nel caso che documentati impedimenti di forza maggiore rendano impossibile il completamento dell'iniziativa entro l'anno solare di riferimento, la medesima potrà essere ugualmente finanziata purché realizzata prima dell'adozione del programma annuale di indirizzo politico dell'anno solare successivo, ai sensi del comma 1, dell'art. 6, della legge regionale n. 18/1996, così come introdotto dal comma 3, dell'art. 71 della legge regionale n. 7/2000 e, comunque, non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio, termine ultimo per la presentazione della rendicontazione sull'utilizzo del contributo concesso.

11. La giunta regionale con l'atto di programma annuale di indirizzo politico può porre dei limiti massimi di contributo da erogare ai beneficiari nonché per le singole voci di spesa ammissibili di cui al presente articolo.

Art. 5.

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari dei contributi ammessi al contributo, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di concessione del contributo stesso, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla Direzione regionale degli affari europei secondo le modalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. L'elenco analitico previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 è redatto secondo il modello di cui all'allegato C del presente regolamento. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) dovranno, inoltre essere ottemperati gli obblighi di documentazione richiesti dal Ministero degli affari esteri, dei quali la Direzione regionale degli affari europei dovrà dare informazione ai beneficiari.

2. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta la revoca del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7/2000.

3. La Direzione regionale degli affari europei può effettuare in qualsiasi momento, ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

4. In presenza di dichiarazioni non rispondenti al vero, che abbiano determinato l'assegnazione di contributi, l'amministrazione regionale procederà al recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento sulla disciplina dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, recante «Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari» approvato con decreto del presidente della giunta regionale del 29 aprile 1998, n. 0155/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, n. 23 del 10 giugno 1998.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione regionale degli Affari europei

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Dati relativi al richiedente:

Denominazione:

Natura giuridica:
Anno di presentazione dello statuto per i fini della L.R. 6/89: _____

Indirizzo:	
CAP:	Città:
Telefono:	Telefax:
E-mail:	Sito Web:

Legale rappresentante:
Referente da contattare: (nominativo, numero telefonico ed eventualmente fax ed E-mail):

Codice fiscale n. (allegare fotocopia del certificato di attribuzione del numero):

Accreditamento
estremi del c/c bancario (banca, località, codici ABI-CAB, numero) o del c/c postale

*NB: Redigere una singola scheda per ciascuna iniziativa proposta.
Per la richiesta di contributo alle spese di funzionamento va redatta una scheda distinta.*

1 - Spese per il funzionamento

(barrare UNA sola casella)

- Art. 2 comma 2, lettera g):** funzionamento (omissis) delle « Case per l'Europa » istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle case per l'Europa. **(Compilare anche il punto 5).**
- Art. 2 comma 4:** contributi regionali per spese di funzionamento delle associazioni, movimenti, comitati operanti statutariamente per il processo d'integrazione europea. **(Compilare anche il punto 5).**

2 - Tipologia della singola iniziativa

(barrare UNA sola casella)

- Art. 2 comma 2, lettera a):** gemellaggi di enti locali della regione con analoghi enti dei Paesi di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47. **(Compilare anche i punti 3, 4 e 5).**
- Art. 2 comma 2, lettera b):** scambi con finalità sociale, culturale e professionale promossi ed organizzati da istituzioni, enti o associazioni aventi sede nel Friuli - Venezia Giulia in collaborazione con analoghe organizzazioni dei Paesi di cui alla lettera a), compresi quelli aderenti alla « Convenzione culturale europea » del Consiglio d'Europa, nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri e dei relativi protocolli bilaterali e multilaterali o nell'ambito di programmi comunitari finalizzati agli scambi stessi e conformemente alle disposizioni attuative adottate in materia dai competenti organi dello Stato. **(Compilare anche i punti 3, 4 e 5).**
- Art. 2 comma 2, lettera c):** corsi di studio, incontri, convegni, seminari e manifestazioni promossi in regione per le finalità della presente legge **(Compilare anche i punti 3, 4 e 5).**
- Art. 2 comma 2, lettera d):** frequenza a corsi di formazione e specializzazione in materia comunitaria presso istituti di livello europeo, mediante la concessione di finanziamenti per l'assegnazione di apposite borse di studio. **(Compilare anche i punti 4 e 5).**
- Art. 2 comma 2, lettera e):** redazione, raccolta, stampa, diffusione e traduzione di studi, ricerche, progetti, notiziari, riviste e altro materiale di valore scientifico e didattico, che possono contribuire alla diffusione dell'ideale europeistico e al processo di integrazione europea, nonché alla conoscenza delle azioni intraprese al medesimo fine negli altri Paesi di cui all'articolo 1. **(Compilare anche i punti 4 e 5).**
- Art. 2 comma 2, lettera f):** attività di informazione e aggiornamento professionale per operatori pubblici e privati, intese all'acquisizione di una conoscenza della Comunità europea sul piano istituzionale, giuridico ed amministrativo, con particolare riguardo alla diffusione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate o da adottare per la realizzazione ed il funzionamento del mercato unico europeo. **(Compilare anche i punti 4 e 5).**

3 - Dati relativi alla singola iniziativa (compilare solo se lettere a) b) c))**Art. 2 comma 2, lettera a)** (barrare UNA sola casella)

- Nuovo gemellaggio
- Rinsaldamento di gemellaggio avvenuto nell'anno _____

Comune: _____ Stato: _____

Art. 2 comma 2, lettera b)

Denominazione dell'istituto all'estero con il quale viene effettuato lo scambio:

Località: _____ Stato: _____

Periodo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa: _____

Numero di studenti partecipanti all'attività all'estero dell'istituto scolastico proponente: _____

Art. 2 comma 2, lettera c)

Tipologia dell'iniziativa: (barrare **UNA** sola casella)

- Corso di studio
- Seminario
- Convegno
- Incontro
- Manifestazione celebrativa del processo di formazione europea

Numero previsto di partecipanti: _____

Argomento trattato: (barrare **UNA** sola casella)

- a. prospettive economiche e occupazionali derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea
- b. diritti fondamentali del cittadino dell'Unione europea
- c. rapporti fra il cittadino e le istituzioni comunitarie
- d. confronti degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri e dell'Unione europea
- e. altri argomenti compatibili con le finalità della legge

4 - Descrizione sintetica della singola iniziativa

Titolo: _____

Descrizione dell'iniziativa (sintetica):

Obiettivo specifico che si intende conseguire:

Destinatari dell'iniziativa (es. studenti, giovani, operatori economici etc.):

Periodo e località in regione previsti per la realizzazione dell'iniziativa:

5 - Dati relativi ai costi della singola iniziativa o alla richiesta di contributo per il funzionamento

Costo totale dell'iniziativa:	
Ammontare complessivo delle voci di spesa indicate all'art. 2 del Regolamento sulla disciplina dei contributi previsti dalla L.R. 6/89:	
Contributo richiesto:	

Altre richieste di contributo avanzate a sostegno della medesima iniziativa presso altre Direzioni regionali (indicare il nome della Direzione e l'importo relativo richiesto):	
Dir. reg.:	Importo:
Dir. reg.:	Importo:
Dir. reg.:	Importo:

Altre richieste di contributo avanzate a sostegno della medesima iniziativa presso Amministrazioni diverse da quella regionale (indicare il nome dell'ente e l'importo relativo richiesto) e o soggetti privati:	
Commissione Europea	Importo: L.
Ente:	Importo: L.
Ente:	Importo: L.

Ai sensi della L. 675/1996 si autorizza il trattamento dei dati forniti per l'eventuale concessione del contributo.

Data: _____

ENTE/ASSOCIAZIONE

(firma del legale rappresentante e timbro)

ALLEGATO B

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio scambi giovanili.

1. Scheda in lingua francese da utilizzare per Francia, Belgio Fiammingo, Belgio vallone, Algeria, Marocco, Romania, Lussemburgo, Monaco, Andorra, Svizzera.
2. Scheda in lingua tedesca da utilizzare per Germania, Liechtenstein, Svizzera (in alternativa a quella francese), Austria.
3. Scheda in lingua spagnola da utilizzare per Andorra (in alternativa a quella francese), Spagna.
4. Scheda in lingua inglese da utilizzare per Regno Unito, Irlanda, Islanda, Malta, Portogallo, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia, Albania, Macedonia, Grecia, Bulgaria, Turchia, Cipro, Russia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus, Moldova, Egitto.

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
Direzione regionale degli Affari europei

Anno _____

SCAMBI GIOVANILI ITALO/ _____ PROGETTO N. _____
ITALO/ _____ YOUTH EXCHANGES PROJECT N. _____

A. Tema/Subject _____

B: Finalità dello scambio/Aim of the exchange _____

C. Associazione che propone il tema
Association proposing the subject (1) _____

Persona da contattare/Contact person _____

Indirizzo/Address _____ Città/Town _____

Telefono/Telephone _____ FAX _____

PARTNER (1) _____

Persona da contattare/Contact person _____

Indirizzo/Address _____ Città/Town _____

Telefono/Telephone _____ FAX _____

D. Località/Place in Italia _____
in..... _____

E. Numero complessivo dei partecipanti: Italiani _____ Partners _____
Number of participants: Italians _____ Partners _____

F. Periodo (2): in Italia _____
Period (2): in..... _____

NOTE/NOTES

Sono ammessi a partecipare allo scambio/Admission to the exchange is open to:

Età/Age _____ Maschi/Male _____ Femmine/Female _____

Lingua veicolare/Language: _____

(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso
Name of Association and Partner must be spelled out completely.

(2) La durata non deve comprendere i giorni di viaggio
Duration of exchange must not include travel days.

Anno _____ REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
 Direzione regionale degli Affari europei

SCAMBI GIOVANILI ITALO/ _____ PROGETTO N. _____
 ECHANGES ITALO/ _____ PROJÉT N. _____
 pour la JEUNESSE

A. Tema/Thème _____

B. Finalità dello scambio/Finalité du programme _____

C. Associazione che propone il tema
 Association qui propose le thème (1) _____

Persona da contattare/Personne à contacter _____

Indirizzo/Adresse _____ Città/Ville _____

Telefono/Téléphone _____ FAX _____

PARTENAIRE (1) _____

Persona da contattare/Personne à contacter _____

Indirizzo/Adresse _____ Città/Ville _____

Telefono/Téléphone _____ FAX _____

D. Località: in Italia _____

Localité: en _____

E. Numero complessivo dei partecipanti; Italiani _____ Partners _____

Nombre des participants: Italiens _____ Partners _____

F. Periodo (2): in Italia _____

Période (2): in _____

NOTE/NOTES

Sono ammessi a partecipare allo scambio/Peuvent participer à l'échange:

Età/Age _____ Maschi/Garçons _____ Femmine/Filles _____

Lingua veicolare/Langue: _____

(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso
 Le nom de l'Association et celui du Partenaire doivent être indiqués en entier.

(2) La durata non deve comprendere i giorni di viaggio
 La durée de l'échange ne comporte pas les jours de voyage.

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
Direzione regionale degli Affari europei

Anno _____

SCAMBI GIOVANILI ITALO/ _____

PROGETTO N. _____
PROGRAMMA N. _____MUTUALIDADES ITALO/ _____
para los JOVENES

A. Tema/Tema _____

B. Finalità dello scambio/Finalidad del programa _____

C. Associazione che propone il tema (1)
Asociacion italiana proponentora del tema (1) _____

Persona da contattare/Persona a contactar _____

Indirizzo/Direccion _____

Città/Ciudad _____

Telefono/Teléfono _____

FAX _____

PARTNER (1) _____

Persona da contattare/Persona a contactar _____

Indirizzo/Direccion _____

Città/Ciudad _____

Telefono/Teléfono _____

FAX _____

D. Località/Localidad.....in Italia _____

.in..... _____

E. Numero complessivo dei partecipanti: Italiani _____

Partners _____

Numero de participantes: _____

Italianos _____

Partners _____

F. Periodo (2): in Italia _____

Periodo (2): in..... _____

NOTE/NOTAS

Sono ammessi a partecipare allo scambio/Se admite como participantes de este programa:

Età/Edad _____

Maschi/Chicos _____

Femmine/Chicas _____

Lingua veicolare/Idioma usado: _____

(1) La denominazione dell'Associazione e del Partner deve essere indicata per esteso
Se debe detallar la denominacion de la entidad y del partner.(2) La durata non deve comprendere i giorni di viaggio
La duracion no comprende los dias de viaje.

ALLEGATO C

Legge regionale 6/1989 - Elenco analitico della rendicontazione per l'anno:

DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO							
CAUSALE DEL CONTRIBUTO							
n.	tipo documento (fattura, ricevuta, documento di viaggio)	num.	data	rilasciato da:	causale	importo	data di quietanza
Firma del legale rappresentante:						Totale	

data: _____

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0153/ Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line da parte del Servizio autonomo del libro fondiario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (finanziaria regionale) concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 52, ai sensi del quale, per le proprie esigenze operative correnti, le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e di attrezzature d'ufficio - ivi comprese quelle informatiche - di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto magnetico, incluso l'accesso - a pagamento - a banche dati on-line;

Dato atto che alle spese suddette sarà dato corso mediante apertura di credito a favore del funzionario delegato operante in seno alla struttura;

Ritenuto per le finalità che precedono, di dover adottare apposito regolamento cui attenersi nella gestione delle spese di cui trattasi;

Richiamata la circolare n. 5/2001 della Ragioneria generale in ordine alle modalità applicative della normativa di cui al già citato art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed alla specificazione tipologica degli acquisti ammessi e delle spese direttamente sostenibili;

Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 27 marzo 2001 si è espresso favorevolmente sul testo regolamentare predisposto dal servizio autonomo del libro fondiario;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1210, del 13 aprile 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiale e di attrezzature d'ufficio - ivi comprese quelle informatiche - di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto magnetico, incluso l'accesso - a pagamento - a banche dati on-line», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 25 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 186.

Regolamento per l'acquisto di materiale ed attrezzature d'ufficio - ivi comprese quelle informatiche - di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line.

Art. 1.

Spese del Servizio autonomo del libro fondiario

1. Rientrano tra le spese dirette che il servizio autonomo del libro fondiario sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio anche informatiche quali, fra le altre, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

2. Le spese di cui al comma precedente sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare 4.000 euro (L. 7.745.080) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore del servizio autonomo del libro fondiario dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8 della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi ed inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria all'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo; ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura ed alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti, la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità od urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non sia stata presentata alcuna offerta nel termine stabilito o le offerte stesse siano risultate incomplete;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.600 euro (L. 5.034.302) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Per la finalità di cui al presente articolo, salvi i casi di cui alle lettere c) e d), il parere di congruità è espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 1.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato - su disposizione del direttore del servizio del libro fondiario - mediante lettera, buono d'ordine od altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, sulla base di fatture o note di addebito, previa verifica della regolarità della fornitura o dell'attività o servizio prestati, da attestarsi sui titoli stessi;

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato;

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute o di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione del servizio autonomo del libro fondiario ovvero ai vice-consegnatari degli uffici tavolari, e loro sezioni, è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

ANTONIONE

01R0510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 maggio 2001, n. 0154/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'industria. Approvazione.

(Pubblicato nel Bolletino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed in particolare l'articolo 8, commi 52 e 53 relativi alle spese per acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio tra cui libri, riviste, ecc;

Ritenuto di ricorrere ai suddetti acquisti attraverso apertura di credito a favore di funzionario delegato;

Attesa l'esigenza di adottare un apposito regolamento dove precisare le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i modi con cui provvedere ai pagamenti ecc.;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 6 aprile 2001 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'industria;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1184 del 13 aprile 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'industria», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bolletino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 25 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 185*

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'industria.

Art. 1.

Spese della Direzione regionale dell'industria

1. Le spese dirette che la direzione regionale dell'industria sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 5 milioni al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 2.000.000 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore regionale o di servizio autonomo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale o servizio autonomo è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

01R0511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. **0160/Pres.**

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle foreste.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Vista altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione dei limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

Ritenuto di provvedere al riguardo per le spese concernenti la direzione regionale delle foreste;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 27 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione medesima;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1389 del 27 aprile 2001;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle foreste, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, il 31 maggio 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 28

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale delle foreste.

Art. 1.

Spese della direzione regionale delle foreste

1. Le spese dirette che la direzione regionale delle foreste sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare l'importo di 10.329,14 euro (L. 20.000.000) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale delle foreste dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.582,28 euro (L. 5.000.000) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del direttore regionale mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale delle foreste è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

ANTONIONE

01R0514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 0162/Pres.

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio legislativo e legale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ed in particolare l'art. 8 comma 52 il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

Vista la circolare della ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dall'ufficio legislativo e legale;

Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 6 aprile 2001 ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1159 del 13 aprile 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio legislativo e legale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 maggio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 1° giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 200*

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'ufficio legislativo e legale.

Art. 1.

Spese dell'ufficio legislativo e legale

1. Le spese dirette che l'ufficio legislativo e legale sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) altri materiali e attrezzature d'ufficio che formino oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare L. 8.000.000 al netto di ogni onere fiscale.

2. È ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. L'avvocato della Regione dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 ai netti di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al compimento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario;

g) acquisto libri, riviste, pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c), d) e g), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine dell'avvocato della Regione, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario dell'ufficio legislativo e legale è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

ANTONIONE

01R0515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 6, comma 85, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative;

Visto il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» di cui all'art. 6, comma 86 della legge regionale 2/2000, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0162/Pres. del 18 maggio 2000, e registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2000, reg. n. 1, foglio n. 223;

Viste le modifiche introdotte al predetto art. 25 della legge regionale 79/1982 dall'art. 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto dei finanziamenti «è effettuato tenendo conto del numero, degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate», e che «parte del finanziamento annualmente concesso per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione al finanziamento percepito, è destinata dalle predette associazioni al «Centro regionale per la cooperazione nelle scuole» con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso».

Ritenuta pertanto la necessità, alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, di definire nuovi criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti con l'adozione di un nuovo testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», ed in particolare l'art. 30, che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e modalità avvenga in forma di regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1484, del 4 maggio 2001;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo», di cui all'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 14 giugno 2001.

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 228.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 1.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dall'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), come da ultimo integrato dall'art. 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale, così come individuate dall'art. 16 della legge regionale n. 79/1982, di seguito denominate associazioni.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. I finanziamenti sono destinati alle attività di sostegno e supporto alle imprese cooperative associate, iscritte al registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale n. 79/1982, istituzionalmente svolte dalle associazioni, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, mediante l'utilizzo di risorse umane ed organizzative proprie o di terzi.

2. Le attività predette ricomprendono interventi finalizzati all'informazione, all'assistenza tecnica, all'animazione economica e alla promozione delle imprese cooperative nonché all'acquisizione diretta dei servizi finalizzati all'incremento dell'attività, o funzionali al miglioramento delle capacità operative delle associazioni medesime.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Al fine di agevolare la crescita e l'aggiornamento della cultura professionale, manageriale e imprenditoriale degli operatori del settore cooperativo, sono ammesse le spese inerenti gli interventi finalizzati alla diffusione della stessa, presso gli enti associati sia mediante pubblicazioni o comunicazioni telematiche inerenti le problematiche del settore, sia mediante organizzazione di convegni e seminari su temi di interesse generale o di alcuni settori.

2. Sono inoltre ammesse le spese inerenti iniziative di assistenza ed accompagnamento alle cooperative nella fase di avvio e di crescita aziendale, nonché promozionali e di valorizzazione di alcuni comparti economici da attuarsi direttamente dalle associazioni, sia mediante la struttura associativa generale che strutture all'uopo dedicate, oltreché da società di servizi, professionisti e collaboratori opportunamente convenzionati.

3. Per le iniziative di cui al comma 2, facenti capo senza possibilità di distinzione, alla struttura associativa generale, sono ammessi oneri pari ad una percentuale della spesa sostenute nell'anno precedente, per il personale dipendente dedito all'attività specifica, corrispondente al tempo alla stessa dedicato.

4. Al fine di consentire il miglioramento quantitativo e qualitativo delle forme di attività svolte da parte delle associazioni e dei propri operatori nei confronti degli enti associati sono ammesse le spese inerenti gli interventi di acquisizione diretta dei servizi necessari presso terzi.

5. Sono inoltre ammesse le spese generali connesse alle attività sopra previste per una quota non eccedente il 20% della spesa ammissibile rendicontata.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento

1. Le associazioni, al fine di beneficiare dei finanziamenti, devono far pervenire alla direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato domanda entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) elenco analitico riepilogativo della documentazione giustificativa di spesa inerente l'esercizio precedente e relazione illustrativa degli interventi effettuati;

b) limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, gli oneri sostenuti per il personale dipendente dedicato all'attività, nonché dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione di riferimento, che attesta la percentuale di tempo dedicata all'attività specifica dal personale dipendente predetto.

Art. 5.

Criteri di ripartizione ed erogazione dei finanziamenti

1. Una quota pari al 25% dello stanziamento annuale viene destinata alle associazioni regionali in parti uguali, al fine di sostenere l'attività istituzionale attinente la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo.

2. La ripartizione dell'importo rimanente tra gli aventi diritto, detratta la quota di cui al comma 1, avviene secondo i seguenti parametri:

a) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda, quale viene rilevato dai dati in possesso dell'amministrazione regionale;

b) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al numero degli occupati nelle cooperative associate a ciascuna associazione di cui alla lettera a), quale viene desunto dai dati occupazionali forniti dall'I.N.P.S., ove per occupato deve intendersi, a prescindere dalla natura del rapporto sottostante, una qualsiasi posizione lavorativa a tempo determinato od indeterminato;

c) un terzo viene ripartito a favore delle associazioni regionali in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo, ove per fatturato deve intendersi il valore della produzione di cui all'art. 2425, lettera A), codice civile.

3. Sono escluse dal computo di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le cooperative seguenti:

a) le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le cooperative di assicurazione, le mutue assicuratrici;

b) le cooperative sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544, codice civile, poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540, codice civile, nonché quelle sottoposte a fallimento.

4. L'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, determinato unitariamente in proporzione al finanziamento percepito da ciascuna associazione, è destinato dalle medesime al centro regionale per la cooperazione delle scuole.

5. L'assegnazione complessiva in capo ad una associazione non può comunque essere superiore all'80% dello stanziamento del capitolo.

6. L'erogazione del finanziamento può essere effettuata in via anticipata in misura non superiore al 70% dell'importo complessivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2, ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a campione previste dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), inerenti l'esercizio precedente, e previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

7. Il rimanente 30% viene erogato a saldo, previa presentazione dell'elenco e della relazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a cam-

pione previste dall'art. 43, della legge regionale n. 7/2000 a valere sulla documentazione presentata dai beneficiari in percentuale non inferiore al 10% della spesa rendicontata. L'assegnazione complessiva non può comunque essere superiore alla spesa rendicontata.

8. Ove dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per importo inferiore all'assegnazione complessiva, in sede di determinazione del saldo la quota di sovvenzione spettante all'associazione relativa verrà ridotta in relazione al minor importo rendicontato.

Art. 6.

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione i beneficiari devono presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista all'art. 4, qualora non già presentata, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. L'erogazione del finanziamento con le modalità di cui all'art. 5, può avvenire ad avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche a campione previste dall'art. 43, della legge regionale n. 7/2000, a valere sulla documentazione di spesa inerente l'esercizio 2000.

Art. 7.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 6, comma 86, della legge regionale n. 2/2000, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 18 maggio 2000, n. 0162/Pres.

ANTONIONE

01R0522

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2001, n. 0169/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale n. 4/2001, per l'installazione di ascensori. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 28 del 11 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi pluriennali per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori;

Visto l'art. 5, comma 21, della legge regionale medesima con il quale, per la suddetta finalità, è stato autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo n. 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati;

Ritenuto di adottare il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4;

Su conforme deliberazioni della giunta regionale n. 1489 del 4 maggio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'installazione di ascensori», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 maggio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 18 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 234*

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) per l'installazione di ascensori.

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. il regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) per l'installazione di ascensori.

Art. 2.

Strutture competenti ai fini del procedimento

1. Ai fini del titolo I, capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) gli adempimenti connessi all'attuazione della normativa in argomento sono demandati alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

2. Alla ricezione delle domande, concessione ed erogazione dei contributi in argomento, all'esame dei progetti degli interventi di cui all'art. 3 e ad eventuali sopralluoghi che si riterranno necessari, provvederà la direzione provinciale dei servizi tecnici competenti per territorio.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Destinatari dei contributi sono i condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) privi di ascensore.

2. Per livelli si intendono i piani dei condomini abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente. Ai fini contributivi i livelli si conteggiano partendo dal più basso dell'edificio. Come previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, nel computo dei livelli sono compresi eventuali interrati e/o porticati.

3. È ammesso a contributo l'intervento di installazione di ascensore comportante:

a) costruzione di ascensori con le opere necessarie per l'adeguamento dei vani scale relativi (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura/modifica foratura, modifica/nuovi serramenti, intonaci, fornitura e messa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa);

b) competenze professionali per la progettazione, direzione dei lavori e collaudo.

4. La spesa ammissibile a contributo, comprensiva dell'I.V.A., non può superare l'importo di lire 150 milioni.

5. Sono ammissibili a finanziamento anche gli interventi i cui lavori siano iniziati in data anteriore alla presentazione della domanda ma successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2001.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo possono essere presentate solo a seguito di apposito bando da approvarsi con decreto del direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il bando di cui al comma 1 deve indicare le modalità di presentazione delle domande da far pervenire alle direzioni dei servizi tecnici territorialmente competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Le domande di contributo sono presentate dall'amministratore del condominio ovvero da un rappresentante dei condomini munito di mandato ai fini dell'espletamento di tutti gli incombenzi connessi e conseguenti alla presentazione della domanda.

4. Le domande di contributo devono essere redatte secondo lo schema allegato e parte integrante del bando, corredate da una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione e delle priorità di cui al successivo art. 5. Alla domanda di contributo devono essere allegati:

a) atto di nomina dell'amministratore, ovvero atto di conferimento di procura comprensiva di mandato ai fini dell'espletamento degli incombenzi connessi e conseguenti alla presentazione della domanda;

b) delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa secondo le modalità previste in materia di innovazioni dall'art. 1120 del codice civile, comma 1, e con la maggioranza di cui all'art. 1136 del codice civile, comma 5;

c) preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate all'art. 3, comma 3;

d) certificato medico comprovante lo status di disabile secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 5.

Criteri e priorità di valutazione

1. La valutazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 5, commi da 16 a 21, della legge regionale n. 4/2001 viene effettuata tenendo conto, per ciascun condominio, del numero dei livelli, del numero dei disabili e delle persone anziane ultrasessantenni stabilmente residenti nello stesso, secondo le tabelle di seguito riportate:

N° livelli	Punteggio
4	5
5	10
6	15
>6	20

N° livelli	Punteggio
1	1
2	2
3	3
da 4 a 6	4
>6	5

% Ultrasess.	Punteggio
dal 10 a 20	1
da 21 a 30	2
> 30	3

2. I requisiti e le priorità sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

3. Nel calcolo della percentuale degli ultrasessantenni stabilmente residenti nei condomini privati il risultato viene arrotondato all'unità superiore.

Art. 6.

Istruttoria

1. Le direzioni provinciali dei servizi tecnici riceventi la domanda di contributo verificano l'accogliibilità della stessa e danno eventuale comunicazione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, della fissazione di un ulteriore termine perentorio per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di documentazione integrativa.

2. Le direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio attribuiscono alle domande presentate il punteggio secondo i criteri e le priorità di cui all'art. 5 e provvedono, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all'art. 4, comma 2, a trasmettere alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici i dati necessari per la formulazione della graduatoria.

3. In caso di parità di punteggio viene privilegiato chi ha conseguito il medesimo tramite la somma di più priorità. In caso di ulteriore parità di condizioni la direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici provvederà ad effettuare il sorteggio fra le domande.

4. La direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici predispone la graduatoria anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

1. La giunta regionale con propria deliberazione approva la graduatoria delle domande accoglibili unitamente all'elenco delle domande non accolte.

2. La graduatoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Sulla base delle domande presentate e della successiva graduatoria si provvede al riparto dei fondi tra le singole direzioni provinciali.

4. Per le domande che non si trovano in posizione utile in graduatoria la direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio da comunicazione agli interessati della conclusione del procedimento.

Art. 8.

Documentazione necessaria ai fini della concessione

1. Le direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ai fini della concessione dell'agevolazione, richiedono con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti inseriti in posizione utile la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di centoventi giorni:

a) progetto relativo all'intervento, comprensivo di relazione tecnica e preventivo di spesa, munito di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla-osta o quant'altro dovuto per legge o regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o meno e all'ammontare di altri contributi per la realizzazione dell'opera.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato dal direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

3. La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, di cui ai commi 1 e 2, senza la presentazione della documentazione richiesta, comporta l'archiviazione della domanda che viene comunicata dal direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio secondo le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Modalità di concessione

1. Le direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, emettono il provvedimento di concessione del contributo nel quale vengono fissati i termini per la rendicontazione della spesa non eccedenti i tre anni dalla data del provvedimento stesso.

2. Il termine di novanta giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

3. I termini stabiliti dai direttori provinciali dei servizi tecnici di cui al comma 1 possono essere prorogati su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

Art. 10.

Documentazione ai fini della rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa all'intervento finanziato con il contributo di cui all'art. 1, l'amministratore del condominio oppure il rappresentante dei condomini di cui all'art. 4, comma 3, deve presentare nei termini previsti dal decreto di concessione e secondo le disposizioni dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000 la seguente documentazione:

a) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi; nel caso in cui tale figura non sia prescritta, in relazione alla tipologia di intervento edilizio, dalle norme e regolamenti, la dichiarazione sarà sottoscritta dal beneficiario del contributo;

b) certificato di collaudo dell'impianto;

c) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

d) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

Art. 11.

Determinazione definitiva ed erogazione del contributo

1. Il direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, con unico provvedimento, accerta la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento sulla base della documentazione trasmessa di cui all'art. 10, determina definitivamente l'ammontare del contributo concesso e ne dispone il pagamento con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di inizio lavori.

Art. 12.

Decadenza dal contributo

1. Il mancato rispetto dei termini da parte dei beneficiari comporta la decadenza dal contributo.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

01R0601

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 0170/Pres.

DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Legge regionale n. 3/1998, art. 14. Approvazione modifiche all'allegato B del regolamento di esecuzione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 11 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche, la Commissione europea ha approvato il documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli Venezia-Giulia ammissibile all'obiettivo 2 1997 - 1999;

Visto l'art. 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, commi da 1 a 20, che contiene le disposizioni per l'attuazione dei DOCUP obiettivo 2 1997 - 1999;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998, registro n. 1, foglio n. 290, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal succitato DOCUP, come disposto dall'art. 14, comma 5, della menzionata legge regionale n. 3/1998;

Visti i successivi decreti del presidente della giunta regionale n. 0271/Pres. del 13 luglio 1998 e n. 0152/Pres. del 12 maggio 1999, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 378 e il 16 giugno 1999, registro n. 1, foglio n. 238, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento di esecuzione;

Tenuto conto che il punto «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione, di cui all'allegato B del succitato regolamento, prevede, per ciascuna azione del DOCUP, l'indicazione della data entro la quale i soggetti beneficiari delle diverse azioni sono tenuti presentare la documentazione finale di spesa e ad ultimare i lavori;

Vista la nota protocollo n. 1304/ART del 19 febbraio 2001 con la quale la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da alcuni soggetti beneficiari degli interventi, ha richiesto alla direzione regionale degli affari europei di modificare i termini di ultimazione degli interventi e di presentazione della documentazione finale di spesa quietanzata, di cui all'allegato B del succitato regolamento, azione 1.1. «Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale», punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», terzo e quarto capoverso, come segue:

terzo capoverso: la frase «Gli interventi devono essere completamente ultimati entro il 30 giugno 2001» va sostituita con «Gli interventi devono essere compieramente ultimati entro il 30 settembre 2001»;

Quarto capoverso: la frase «... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in originale, deve essere presentata all'istituto mutuante entro il 30 settembre 2001 ...» va sostituita con «... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in originale, deve essere presentata all'istituto mutuante entro il 31 ottobre 2001 ...», restando invariato il resto del capoverso;

Vista la nota protocollo n. 2215/ART del 15 marzo 2001, con la quale la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da alcuni soggetti beneficiari degli interventi, ha richiesto alla direzione regionale degli Affari europei di modificare i termini di ultimazione degli interventi e di presentazione della documentazione finale di spesa quietanzata, di cui all'allegato B del succitato regolamento, azione 1.4. «Servizi reali alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale», punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione, secondo e terzo capoversi, come segue:

Secondo capoverso: la frase «Le iniziative devono essere concluse entro il 30 giugno 2001» va sostituita con «Le iniziative devono essere concluse entro il 30 settembre 2001»;

Terzo capoverso: i termini «entro il 30 settembre 2001» vanno sostituiti con i termini «entro il 31 ottobre 2001» restando invariato il resto del capoverso;

Vista la nota protocollo n. 2766/ART del 3 aprile 2001 con la quale la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed artigianato, in relazione a specifiche esigenze rappresentate dal soggetto beneficiario dell'intervento, ha richiesto alla direzione regionale degli Affari europei di modificare i termini di ultimazione degli interventi, di cui all'allegato B del succitato regolamento, asse 1, azione 1.3 «Animazione economica» (settore artigianato), punto 2 «Obblighi del beneficiario e rendicontazione», come segue:

Secondo capoverso: la frase «L'intervento deve essere ultimato entro il 30 giugno 2001» va sostituita con «L'intervento deve essere ultimato entro il 15 settembre 2001»;

Preso atto, conseguentemente, dell'opportunità di modificare detti termini secondo le indicazioni pervenute dalla succitata direzione, apportando le conseguenti modifiche al testo relativo all'allegato B del succitato regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1473 del 4 maggio 2001;

Decreta:

1. È modificato, come sotto riportato, il testo dell'allegato B del regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, citato in pre-

messa, relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999:

Asse 1, azione 1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale», punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione»:

Terzo capoverso: la frase «Gli interventi devono essere completamente ultimati entro il 30 giugno 2001» va sostituita con «Gli interventi devono essere completamente ultimati entro il 30 settembre 2001».

Quarto capoverso: la frase «... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in originale, deve essere presentata all'Istituto mutuante entro il 30 settembre 2001 ...» va sostituita con «... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in originale, deve essere presentata all'Istituto mutuante entro il 31 ottobre 2001 ...», restando invariato il resto del capoverso.

Asse 1, azione 1.4 «Servizi reali alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale», punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione»:

Secondo capoverso: la frase «Le iniziative devono essere concluse entro il 30 giugno 2001» va sostituita con «Le iniziative devono essere concluse entro il 30 settembre 2001»;

Terzo capoverso: il termine «entro il 30 settembre 2001» va sostituito con il termine «entro il 31 ottobre 2001», restando invariato il resto del capoverso.

Asse 1, azione 1.3 «Animazione economica» (settore artigianato), punto 2 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», secondo capoverso, la frase «L'intervento deve essere ultimato entro il 30 giugno 2001» va sostituita con «L'intervento deve essere ultimato entro il 15 settembre 2001».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni con modifiche al regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 maggio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 21 giugno 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 244

01R0602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

18 maggio 2001, n. 0179/Pres.

Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 33 del 16 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'art. 38, che prescrive l'obbligo che gli incentivi alle imprese siano disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2752 del 20 settembre 2000, concernente la parte della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000/2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo n. 3, lettera c) del trattato CE e relativi allegati;

Verificato che detta decisione determina, tra l'altro, i massimali d'intensità degli aiuti per le zone proposte dalle Autorità italiane ammissibili alla citata deroga;

Visti in particolare i punti 11 e 12, ripresi ai punti 24 e 25, della decisione in argomento ove vengono indicati i massimali di intensità per gli aiuti agli investimenti espressi in E.S.N. (equivalente sovvenzione netta) con una maggiorazione per le piccole e medie imprese espressa in E.S.L. (equivalente sovvenzione lorda) e precisamente l'8 % in E.S.N. maggiorato per le piccole imprese del 10 % in E.S.L. e del 6 % in E.S.L. per le imprese di medie dimensioni;

Atteso che con decreto n. 076/Pres. del 19 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2001, registro n. 1, foglio n. 134, il presidente della regione ha approvato, in adeguamento di detta normativa, il regolamento concernente i nuovi massimali contributivi nelle diverse aree del territorio regionale valevoli per ogni tipo di attività economica procedendo ad una conversione dell'equivalente sovvenzione netta in equivalente sovvenzione lorda al fine di consentire una più agevole applicazione dei regimi di aiuto vigenti;

Visto il precedente «regolamento per l'applicazione di aiuti di stato a favore delle imprese commerciali e turistiche in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese» approvato con decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 374;

Atteso che il summenzionato decreto n. 076/Pres. del 19 marzo 2001 ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2 di detto regolamento per l'applicazione di aiuti di stato a favore delle imprese commerciali e turistiche;

Ritenuto di procedere alla abrogazione degli articoli ancora vigenti del regolamento medesimo;

Ritenuto, altresì, di adottare un provvedimento in sostituzione del più volte citato regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres., allo scopo di adeguare la normativa inerente gli aiuti alle imprese commerciali e turistiche a quella stabilita, per tutte le attività economiche, dal decreto n. 076/Pres. del 19 marzo 2001 del Presidente della regione e, nel contempo, di rendere la stessa conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (98/C 74/06);

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1401 del 27 aprile 2001;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 maggio 2001

CIANI

Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 27 luglio 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 304

Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

Art. 1.

Imprese beneficiarie

1. Le imprese beneficiarie nel settore del turismo sono le piccole e medie imprese che esercitano in via principale attività rientranti nel settore del turismo (ditte individuali, società, società cooperative) iscritte nel registro delle imprese.

2. Le imprese beneficiarie nel settore del commercio sono le piccole e medie imprese commerciali e di servizi nel settore del commercio iscritte nel registro delle imprese.

3. Le imprese di cui al presente articolo devono possedere tutti i requisiti previsti dalla raccomandazione C.E. 96/280/CE del 3 aprile 1996 secondo la definizione riprodotta nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

4. Alla luce di tale definizione, sono piccole e medie le imprese, in appresso denominate «PMI», aventi meno di 250 dipendenti, in possesso del requisito di indipendenza definito al successivo comma 6 e con fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro.

5. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, è definita come «piccola» l'impresa in possesso del requisito dell'indipendenza definito al successivo comma 6, avente meno di 50 dipendenti, e con fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;

6. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di P.M.I. o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente: da più imprese non conformi alle definizioni di P.M.I. o di piccola impresa, secondo il caso.

7. Per il calcolo delle soglie di cui ai precedenti paragrafi a) e b), occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.

8. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di P.M.I., le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

9. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di «P.M.I.», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

10. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (U.L.A.), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

11. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

Art. 2.

Limiti agli aiuti

1. Il limite massimo degli aiuti concedibili è quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 076/Pres. di data 19 marzo 2001.

2. Gli aiuti agli investimenti produttivi a favore delle imprese non possono superare l'intensità del 15 % E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5 % E.S.L. per le medie imprese.

3. Limitatamente alle imprese insediate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo n. 3, lettera c) del trattato, i massimali d'intensità degli aiuti non possono superare i limiti di seguito indicati:

credito agevolato:

Imprese	ESN=ESL	ESL	TOT. in ESL
Piccola	8 = 13,5 %	10 %	23,5 %
Media	8 = 13,5 %	6 %	19,5 %
Grande	8 = 13,5 %	0	13,5 %

credito agevolato:

Imprese	ESN=ESL	ESL	TOT. in ESL
Piccola	8 = 12,5 %	10 %	22,5 %
Media	8 = 12,5 %	6 %	18,5 %
Grande	8 = 12,5 %	0	12,5 %

4. Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributo in conto capitale sullo stesso investimento, l'E.S.L. riferita al contributo in conto capitale va moltiplicata per 1.05; la sommatoria dei due valori di E.S.L. non dovrà superare l'E.S.L. ammessa per il credito agevolato.

5. Le zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato comprendono i territori dei seguenti comuni:

a) Provincia di Trieste.

Duino-Aurisina (Frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana), Monrupino (zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Ferneti, che in parte rientra nel comune di Trieste), Muggia, S. Dorligo della Valle (zona rientrante nell'EZIT di Trieste, una parte della quale è situata nel comune di Trieste), Sgonico, Trieste [Circoscrizioni: Altipiano est, Servola Chiarbola - Valmaura-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)].

b) Provincia di Gorizia.

Doberdò del Lago, Gorizia [quartieri di Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco - S. Anna e Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del Fiume Isonzo)], Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalun), Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo), Ronchi dei Legionari, Staranzano, Savogna d'Isonzo.

c) Provincia di Udine.

Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno), S. Giorgio di Nogaro, Torviscosa.

6. Non possono essere comunque concessi aiuti superiori ai massimali previsti dal regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

7. Possono altresì essere concessi aiuti «de minimis» nel rispetto del Regolamento (C.E. n. 69/2001) della commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 3.

Metodo del calcolo dell'E.S.L.

Nel caso di contributi in conto interessi o di altre forme di credito agevolato, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si effettua applicando la seguente formula stabilita dalla commissione delle Comunità europee:

$$S = A \times R \times X$$

Laddove:

S = intensità espressa in equivalente sovvenzione lorda;

A = elemento dono unitario, determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie, che esprime il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto di interessi a valere su un credito, il cui ammortamento sia determinato secondo il criterio dell'ammortamento lineare;

R = rapporto percentuale tra ammontare del finanziamento ed investimento dichiarato ammissibile, ivi comprese le scorte e le attrezzature laddove previste dalle norme di riferimento;

X = misura del contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore commerciale o turistico alla data della stipula del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il tasso agevolato applicabile secondo le specifiche disposizioni di riferimento.

Art. 4.

Condizioni per la concessione

1. Nella concessione dei contributi troverà applicazione quanto previsto dal citato regolamento (CE n. 70/2001) ed in particolare, che l'investimento sia conservato nella Regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.

2. Gli aiuti devono essere destinati all'«investimento iniziale» secondo la definizione degli orientamenti CE (98/C 74/06) in materia di aiuti di stato a finalità regionale.

3. L'avvio all'esecuzione del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo.

4. L'acquisto di un immobile è ammissibile solo se strettamente connesso e finalizzato alla realizzazione dell'intervento e subordinatamente all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) che il valore dell'immobile acquisito non superi il prezzo di mercato;

b) che l'immobile stesso non abbia usufruito nei dieci anni precedenti alla domanda di contributo in esame di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali aventi lo stesso obiettivo della domanda.

5. Sono esclusi aiuti per il salvataggio, la ristrutturazione e la rilevasione di impresa in difficoltà e comunque rivolti all'esercizio dell'attività di impresa.

6. Gli aiuti non possono essere concessi per grandi progetti d'investimento o comunque quando l'investimento stesso raggiunga le soglie previste dall'art. 6 del citato regolamento CE 70/2001.

Art. 5.

Regole di cumulo

1. I massimali di intensità di aiuto stabiliti nel precedente art. 2 si applicano all'ammontare complessivo di intervento in caso di concomitanza di più regimi a finalità regionale indipendentemente dalla fonte locale, regionale, nazionale o comunitaria di provenienza dell'aiuto.

2. Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili agli aiuti aventi altre finalità, alla parte comune la Regione applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

Art. 6.

1. È abrogato il regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.

VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIANI

01R0686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2001, n. 0187/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'ambiente. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale, ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 5, comma 52, il quale dispone tra l'altro che le direzioni regionali provvedano per le proprie esigenze operative correnti sono autorizzate a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Vista altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione dei limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, delle modalità di erogazione delle spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;

Visto il testo di «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti» predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente;

Ritenuto di provvedere al riguardo per le spese concernenti la direzione regionale dell'ambiente;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1594 del 11 maggio 2001;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'ambiente», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 maggio 2001

CIANI

*Registrato alla Corte dei conti di Trieste l'11 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 225*

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione regionale dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Spese della direzione regionale dell'ambiente

1. Le spese dirette che la direzione regionale dell'ambiente sostiene ai sensi dell'art. 5, commi, 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli e lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, nonché strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori, macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare L. 20.000.000 (€ 10.329,14) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale dell'ambiente dispone le spese di cui, all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto all'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza della fornitura;

b) quando successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 (€ 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del direttore regionale dell'ambiente, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale dell'ambiente è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIANI

01R0518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

Legge regionale n. 57/1971. Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, il quale al comma 5-bis, dispone che per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, l'amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente commissione consiliare;

Visti i commi 1 e 4 del citato art. 5, per i quali i suddetti beni possono, tra l'altro, essere concessi in uso gratuito, agli enti strumentali della Regione, alle province, ai comuni, alle A.T.E.R. ed alle università;

Visto il comma 5, del medesimo art. 5, il quale prevede la facoltà per l'amministrazione regionale di applicare particolari agevolazioni per la concessione in uso di detti beni ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgono una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale e assistenziale;

Visto il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, il quale prevede la possibilità per l'amministrazione regionale di concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse;

Ritenuto pertanto di ricomprendere nel regolamento previsto dal sopracitato art. 5, comma 5-bis, della legge regionale n. 57/1971 le predette fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 5 ed al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1995, limitatamente alla concessione dei beni in uso temporaneo;

Ritenuto, ai fini di cui al citato comma 5-bis, di individuare criteri generali che consentano l'applicazione delle prescrizioni regolamentari, in maniera compiuta e flessibile, a tutte le fattispecie presenti;

Ritenuto, allo scopo, di determinare gli immobili oggetto di concessione in uso temporaneo con riferimento alle seguenti specifiche categorie:

- a) edifici di particolare valore storico, artistico o architettonico;
- b) edifici diversi da quelli di cui al punto a);
- c) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto a);
- d) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto b);
- e) altre aree esterne.

Ritenuto altresì di determinare il costo di concessione su base giornaliera assumendo a riferimento i prezzi medi unitari per metro quadro applicati nel mercato per l'utilizzo da parte di terzi di beni con caratteristiche analoghe, con la specificazione delle due componenti:

- a) canone di concessione;
- b) spese vive di gestione e funzionamento;

Visto il parere protocollo C.I. 353 del 22 marzo 2001 espresso dalla competente commissione consiliare sulla bozza di regolamento allo scopo predisposta dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

Vista la relazione prodotta dal competente servizio della consulenza tecnica della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, n. 22481 del 7 novembre 2000, nonché la successiva relazione del medesimo servizio n. 7106 del 9 aprile 2001, redatta a seguito delle indicazioni formulate dalla competente commissione consiliare relativamente alla riduzione generale dei canoni, con le quali vengono individuati i prezzi congrui, nelle sopraccitate componenti, con riferimento alle categorie di classificazione assunte, nonché ai valori unitari predetti;

Ritenuto di prevedere, in attuazione dei citati comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1971, e comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1995, l'applicazione della sola quota di costo relativa alle spese vive di gestione e di funzionamento per la concessione in uso temporaneo dei beni ai soggetti previsti da dette norme;

Ritenuto, in relazione alla necessità di definire la misura delle particolari agevolazioni di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 57/1971, per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui trattasi ai soggetti di cui al medesimo comma 5, di assumere a riferimento i principi delle norme relative al canone ricognitorio di cui alla legge n. 390/1986, con riguardo all'applicazione del canone medesimo nella misura del 10 % del valore di mercato;

Ritenuto, in coerenza con le richiamate norme relative al canone ricognitorio, di determinare le particolari agevolazioni previste dal citato art. 5, comma 5, da praticare ai soggetti individuati dalla disposizione medesima, nell'applicazione della riduzione al 10 % dei canoni di concessione previsti, ferma restando la quota di costo relativa alle spese vive di gestione e di funzionamento;

Ritenuto altresì di prevedere:

l'applicazione di misure differenziate qualora sia previsto un biglietto di ingresso, ovvero gli spazi siano utilizzati per la vendita delle merci esposte, o sia prevista una quota di partecipazione comunque denominata;

la priorità delle esigenze dell'amministrazione regionale in presenza di concomitanti richieste d'uso da parte di terzi;

la revisione biennale dei prezzi da parte della giunta regionale;

la facoltà della giunta regionale di concedere gratuitamente in uso temporaneo i beni immobili di proprietà della Regione, in presenza di attività di diretto interesse della Regione medesima;

Considerato, in relazione alle altre indicazioni della competente commissione consiliare, di prevedere inoltre nel regolamento:

la possibilità della concessione in uso gratuito temporaneo di locali ai gruppi consiliari per le finalità e nei limiti di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52;

per le associazioni e le istituzioni cui sono applicabili particolari agevolazioni, la verifica sulla base dei rispettivi statuti, dell'aderenza dell'attività a quella prevista dalla legge per l'applicazione delle agevolazioni medesime, richiedendo, ove necessario, l'iscrizione in particolari albi o elenchi;

un utilizzo degli spazi concessi consono alle caratteristiche del luogo e degli immobili.

Dato atto, per quanto concerne le ulteriori indicazioni della commissione consiliare relative all'esclusione del pagamento dei canoni da parte della generalità dei soggetti di diretta emanazione della Regione nonché da parte dei soggetti associativi di carattere politico, che la disciplina regolamentare di tali fattispecie presuppone l'emanazione di un'ulteriore norma di legge.

Visto l'art. 42 dello statuto;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1604 del 11 maggio 2001;

Decreta:

1. È adottato il «regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 maggio 2001

CIANI

Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 27 luglio 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 303

Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

Art. 1.

Classificazione degli immobili

1. Il prezzo da applicare per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione è definito nelle misure di cui al tariffario allegato, corredato dalla relativa appendice, con riferimento alle seguenti categorie di immobili:

- a) locali in edifici di particolare valore storico, artistico o architettonico;
- b) locali in edifici diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui alla lettera a);
- d) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui alla lettera b);
- e) altre aree esterne.

Art. 2.

Agevolazioni

1. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'art. 1 ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, nonché ai soggetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 per le attività nel comma stesso indicate, è disposta con l'applicazione della sola quota del prezzo relativa alle spese vive di gestione e funzionamento stabilita dal tariffario allegato.

2. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'art. 1 ai soggetti previsti dall'art. 5 comma 5, della legge regionale n. 57/1971, è disposta con l'applicazione della riduzione al 10 % del canone stabilito nel tariffario allegato, ferma restando la parte del prezzo riferita alle spese vive di gestione e funzionamento.

3. Gli enti associativi e le istituzioni sono tenuti a presentare i rispettivi statuti e, ove richiesto, la certificazione dell'iscrizione in albi o elenchi, per la verifica dell'aderenza dell'attività a quella prevista dalla legge per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.

4. Per la concessione in uso gratuito temporaneo di locali ai gruppi consiliari si provvede per le finalità e nei limiti di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

Art. 3.

Maggiorazione del canone

1. La parte del prezzo rappresentata dal canone è applicata in misura doppia qualora, per l'accesso, sia previsto un biglietto di ingresso, ovvero gli spazi siano utilizzati per la vendita delle merci esposte o sia prevista una quota di partecipazione comunque denominata.

Art. 4.

Revisione del tariffario

1. I prezzi inclusi nel tariffario di cui all'art. 1, formano oggetto di revisione biennale da parte della giunta regionale.

Art. 5.

Esigenze di utilizzo dell'amministrazione regionale

1. In caso di concomitanti esigenze dell'amministrazione regionale per l'uso dei beni richiesti, le stesse sono comunque considerate prioritarie.

2. È fatta salva la facoltà della giunta regionale di disporre, con deliberazione motivata, la concessione gratuita in uso temporaneo di beni immobili di proprietà della Regione, per lo svolgimento di attività di diretto interesse della Regione medesima.

Art. 6.

Condizioni per la concessione

1. La concessione in uso temporaneo è subordinata alla sottoscrizione da parte dei richiedenti di specifico impegno a rifondere eventuali danni causati ai beni della Regione, ovvero, qualora richiesto dalla Regione stessa, a presentare idonea polizza assicurativa.

Art. 7.

Corresponsione e restituzione del prezzo

1. La disponibilità dei beni è subordinata alla corresponsione del prezzo in via anticipata.

2. Il prezzo corrisposto viene restituito in misura piena solo se il mancato utilizzo non è dipeso da fatto del richiedente; altrimenti viene restituito in misura ridotta del 5 %.

Art. 8.

Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo degli spazi concessi deve essere consono alle caratteristiche del luogo e degli immobili.

2. Negli atti di concessione l'amministrazione regionale inserisce la clausola di esonero dalla responsabilità civile per fatti ad essa non direttamente imputabili, derivanti dall'utilizzo delle sale e strutture concesse in uso temporaneo, con estensione della stessa anche alla responsabilità di custodia dei beni personali introdotti.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

CIANI

TARIFFARIO GENERALE

a) locali in edifici di particolare valore storico, artistico o architettonico:

a.1) corpi gentilizi; sale di tipo monumentale e/o di particolare valore artistico:

tariffa/giorno:

A): L./mq. 3.500 + B):L./mq. 900 = L./mq. 4.400;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40 %.

a.2) sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo, di diversa collocazione rispetto al punto a.1) precedente:

tariffa/giorno:

A): L./mq. 2.500 + B):L./mq. 585 = L./mq. 3.085;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40 %.

a.3) sale riunioni minori fino a 99 posti ed altre sale arredate per usi specifici - con eventuali relative pertinenze riservate, di diversa collocazione rispetto al precedente punto a.1):

tariffa/giorno:

A): L./mq. 2.500 + B):L./mq. 450 = L./mq. 2.950;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40 %.

a.4) locali e sale non comprese nel punto - a.1/.2/.3), (anche nude superfici per esposizioni):

tariffa/giorno:

A): L./mq. 1.600 + B): L./mq. 450 = L./mq. 2.050;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40 %.

b) locali in edifici diversi da quelli di cui al punto a):

b.1) sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo e relative pertinenze eventualmente riservate:

tariffa/giorno:

A): L./mq. 2.500 + B):L./mq. 585 = L./mq. 3.085;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40 %.

b.2) sale riunioni minori fino a 99 posti; sale di tipo direzionale/presidenziale etc. e relative pertinenze riservate, arredate per gli usi specifici:

tariffa/giorno:

A): L./mq. 2.250 + B):L./mq. 450 = L./mq. 2.700;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40 %.

b.3) locali e sale per usi diversi di tipologia corrente, anche non arredate (esempio nuda superficie per esposizioni), non comprese nei punti - b.1) e b.2):

tariffa/giorno:

A): L./mq. 1.600 + B):L./mq. 360 = L./mq. 1.960;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40 %.

b.4) aule didattiche tipo, normalmente arredate:

tariffa/giorno:

A): L./mq. 2.200 + B): L./mq. 360 = L./mq. 2.560;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 40 %.

c) posto p.c. (computer) di aule, sale e locali di tipo a) e b):

tariffa/giorno aggiuntiva alla quota fissa B) di pertinenza: per cadauno p.c. L. 35.000;

1/2 giornata: riduzione tariffa aggiuntiva/giorno del 40 %.

d) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto a):

tariffa/giorno:

A): L./mq. 300 + B): L./mq. 180 = L./mq. 480;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 50 %.

e) aree esterne di pertinenza degli edifici di cui al punto b):

tariffa/giorno:

A): L./mq. 150 + B): L./mq. 90 = L./mq. 240;

1/2 giornata: riduzione tariffa/giorno del 50 %.

f) altre aree esterne:

f.1) aree sottoposte a periodica manutenzione e cura del manto e delle essenze vegetali non comprese nei punti d) ed e):

tariffa/giorno:

A): L./mq. 50 + B): L./mq. 45 = L./mq. 95;

1/2 giornata: (non contemplato);

f.2) aree diverse in aperta campagna/montagna a vegetazione naturale:

tariffa/giorno:

A): L./mq. 50 = L./mq. 50;

1/2 giornata: (non contemplato).

Legenda:

importo - A): quota parte costituente titolo precipuo di «canone di concessione» dei locali e strutture regionali;

importo - B): quota parte stabilita a titolo di rimborso delle pertinenti «spese vive di gestione e funzionamento» per i servizi che vengono normalmente erogati durante il periodo di fruizione della concessione d'uso.

APPENDICE AL TARIFFARIO GENERALE REGIONALE

Norme e condizioni applicative ed integrative; oneri aggiuntivi:

1) i valori parametrici di tariffario si applicano alle superfici utili e non frazionabili dei locali intesi nel loro stato fisico compiuto e completo;

2) vanno conteggiate le superfici utili riguardanti i locali e gli spazi di servizio, ove i medesimi siano riservati in uso esclusivo del concessionario ed inseriti come tali nel - «pacchetto offerta» - stabilito dall'amministrazione regionale;

3) per le sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo;

3.1) la tariffa base comprende l'uso del solo impianto di amplificazione microfonica standard e l'impianto di illuminazione in dotazione fissa;

3.2) la disponibilità, a richiesta, degli altri impianti ed apparecchiature di servizio tecnico in dotazione danno titolo alla maggiorazione del 15 % della tariffa;

3.3) l'attivazione ed uso degli impianti ed apparecchiature di cui al punto precedente verrà svolto da operatori tecnici di sala/regia abilitati, di ditte esterne di gradimento dell'amministrazione regionale, a tutela e garanzia del loro corretto uso ed integrità;

3.4) i relativi costi e pagamenti saranno concordati e corrisposti direttamente alle sopracitate ditte dagli utilizzatori/organizzatori titolari della concessione;

3.5) l'uso delle sale al di fuori del normale orario di apertura degli uffici, ove consentito dall'amministrazione regionale, obbliga il concessionario al rimborso delle spese per le ore straordinarie di vigilanza e custodia necessarie che verranno conteggiate a parte in misura corrispondente ai servizi appaltati dall'amministrazione regionale + I.V.A.;

4) per le altre sale riunioni fino a 99 posti e per le aree e sale espositive, valgono, per la parte applicabile, le medesime indicazioni e disposizioni previste per le sale congressi;

5) a richiesta dell'amministrazione regionale, i concessionari saranno tenuti a presentare idonea polizza assicurativa a garanzia dell'integrità dei beni immobili regionali e dell'incolumità dei visitatori e del personale, in particolare ove venga prevista l'introduzione nelle aree e sale espositive di materiali, manufatti ed apparecchiature a rischio incendi o di classe giudicata non adeguata che potranno essere anche rifiutati;

6) a tutti i valori di tariffa sarà applicata l'I.V.A., se dovuta.

VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIANI

01R0687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. **0189/Pres.**

Modificazioni all'allegato parte integrante al decreto del presidente della giunta regionale n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983 recante «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 53/1981: mansionario». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: mansionario»;

Vista la nota del servizio del libro fondiario 11 aprile 2001, n. 625/LF/2.7.1, con la quale - in esito alle nuove funzioni previste in materia di privilegi mobiliari nonché all'ipotesi di delega di funzioni da parte dei giudici tavolari - si sono proposte talune modificazioni al regolamento mansionario, con particolare riferimento ai profili professionali di «segretario tavolare» e «conservatore del libro fondiario»;

Data informativa alle organizzazioni sindacali con nota della direzione regionale dell'organizzazione e del personale 23 aprile 2001, n. 14926/DOP/27 OS ed effettuato l'esame congiunto in data 3 maggio 2001;

Ritenuto pertanto di apportare le necessarie modifiche all'allegato parte integrante del decreto del presidente della giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1507;

Decreta:

1. Sono approvate le allegate modificazioni all'allegato parte integrante del decreto del presidente della giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres, recante «Regolamento di esecuzione di cui

all'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: mansionario», che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 maggio 2001

CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 9 agosto 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 17

01R0695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. **0190/Pres.**

Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 13/2000. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ed in particolare il comma 1, dell'art. 7, che prevede che, al fine di un più organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori, a decorrere dal 1° gennaio 2000, le funzioni di controllo e di vigilanza sui medesimi competano ai comuni;

Atteso che il comma 2, del succitato art. 7, stabilisce che la giunta regionale adotti un apposito provvedimento per definire l'ambito di applicazione e le modalità di espletamento delle funzioni attribuite ai comuni, nonché i requisiti funzionali-organizzativi e quelli delle prestazioni di cui debbono essere in possesso i centri di vacanza per minori;

Visto il regolamento con il quale si è adempiuto a quanto prescritto dal summenzionato comma 2, dell'art. 7, della legge regionale n. 13/2000;

Visto l'art. 42, dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1614, dell'11 maggio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 maggio 2001

CIANI

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 14 giugno 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 229

Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, stabilisce le modalità di espletamento delle funzioni amministrative concernenti i centri di vacanza per minori di competenza dei comuni e i requisiti funzionali-organizzativi e delle prestazioni dei centri stessi.

Art. 2.

Definizione e tipologia

1. Ai fini del presente regolamento per «centri di vacanza per minori» si intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.

2. I centri di vacanza per minori sono attivati annualmente per un periodo limitato nel corso dell'anno. Si distinguono in centri di vacanza con pernottamento e centri di vacanza diurni.

Capo II

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
DI COMPETENZA DEI COMUNI

Art. 3.

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento

1. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori devono richiedere annualmente l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento temporaneo al sindaco del comune sede del centro di vacanza entro i termini stabiliti dal comune stesso, utilizzando il modulo che sarà all'uopo predisposto dalla Regione.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i centri che prevedono meno di quattro pernottamenti e quelli diurni con orario di apertura inferiore alle tre ore giornaliere.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dal sindaco previo accertamento della conformità delle strutture alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti igienico-sanitari e di quelli strutturali, funzionali-organizzativi e delle prestazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 4.

Vigilanza e controllo, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Al comune spetta la vigilanza e il controllo sull'attività dei centri di vacanza per minori.

2. Qualora vengano meno anche parzialmente la conformità alla vigente normativa, i requisiti stabiliti con il presente regolamento o l'idoneità sanitaria, ovvero vengano accertate gravi irregolarità nell'utilizzo delle strutture o nella conduzione delle attività, il sindaco sospende l'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie e gli ulteriori provvedimenti di legge.

3. Il mancato ripristino, entro il periodo di sospensione, delle condizioni richieste per la concessione dell'autorizzazione ne comporta la revoca immediata.

4. Il sindaco dà tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria e all'azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Capo III

REQUISITI FUNZIONALI-ORGANIZZATIVI E DELLE PRESTAZIONI

Art. 5.

Centri di vacanza con pernottamento

1. I centri di vacanza con pernottamento sono ospitati in strutture o complessi, in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, che presentano i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive integrazioni, che dai relativi regolamenti comunali e sono certificate idonee sotto l'aspetto igienico-sanitario dalla competente azienda per i servizi sanitari.

2. Tali strutture o complessi devono inoltre avere i seguenti requisiti minimi:

- a) essere ubicati in zona salubre;
- b) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno;
- c) essere dotati di almeno un WC, un bagno o doccia e un lavabo ogni 10 persone;
- d) essere dotati di cassetta di pronto soccorso.

3. I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi. In tal caso devono possedere i requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 7/1997.

Art. 6.

Centri diurni

1. I centri diurni sono attivati nel periodo estivo o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica e comportano lo svolgimento di attività educative e ricreative strutturate che possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.

2. I locali eventualmente utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e certificati idonei sotto il profilo igienico-sanitario dalla competente azienda per i servizi sanitari.

3. Tutti i centri diurni devono comunque disporre di idoneo riparo, di almeno un wc e un lavabo ad uso esclusivo ogni 25 persone ed essere dotati di cassetta di pronto soccorso.

Art. 7.

Utenza

1. I centri di vacanza che prevedono il pernottamento sono rivolti a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.

2. I centri di vacanza diurni sono aperti ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni.

3. È ammessa l'organizzazione di centri di vacanza diurni per bambini di età inferiore ai 3 anni, purché vengano svolti secondo gli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla specifica normativa di settore presso strutture idonee ai sensi della stessa normativa di settore.

Art. 8.

Personale

1. La dotazione di personale dei centri di vacanza deve prevedere:

a) un Coordinatore responsabile di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore e con un'esperienza continuativa di almeno 3 anni, per un minimo di sei settimane complessive, quale operatore di area educativa, ovvero in possesso di diploma della scuola dell'obbligo e con un'analoga esperienza non inferiore a 10 anni. Il possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell'animazione nell'area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale. Qualora il numero di operatori di area educativa sia inferiore a quattro, il coordinatore può essere scelto tra gli operatori di area educativa in possesso dei requisiti di cui sopra.

b) almeno un operatore di area educativa ogni 10 minori per i centri con pernottamento, almeno un educatore ogni 15 per quelli diurni, ridotto a uno ogni 10 bambini per la fascia di età 3-6. Il personale di area educativa deve essere maggiorenne e possedere il diploma di scuola media superiore, ovvero il diploma della scuola dell'obbligo e un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni. Il possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell'animazione nell'area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 76/1982 costituisce titolo preferenziale.

c) personale ausiliario adeguato per quantità e professionalità alle diverse esigenze della comunità.

2. Il Coordinatore deve essere sempre presente nel centro, ed ha la responsabilità del regolare svolgimento dello stesso.

3. Nel centro deve essere sempre garantita la copresenza di almeno due operatori, di cui almeno uno di area educativa.

4. In presenza di minori con handicap, deve essere previsto un adeguato numero di operatori di appoggio oppure, nel caso di impossibilità, la modifica dei rapporti di cui al comma 1, lettera b).

5. Gli operatori di area educativa possono essere coadiuvati da altri soggetti non aventi i requisiti richiesti, che comunque non vanno conteggiati al fine della definizione della dotazione di personale di area educativa.

6. Al personale dipendente viene applicato il C.C.N.L. di riferimento.

Art. 9.

Assistenza sanitaria

1. In caso di centri di vacanza con pernottamento deve essere garantita:

a) la presenza di un medico e di almeno un'unità infermieristica nei centri che ospitano più di 200 minori;

b) la reperibilità di un medico nei centri che ospitano fino a 200 minori;

c) la presenza di un'unità infermieristica nei centri che ospitano più di 100 minori.

2. Il medico deve espressamente accettare l'incarico.

Art. 10.

Sicurezza e copertura assicurativa

1. Particolare attenzione deve essere prestata dai soggetti gestori di centri di vacanza per minori alla sicurezza delle attrezzature e dei giochi mediante controlli quotidiani.

2. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori dovranno fornire di copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile tutti gli ospiti dei centri compreso il personale operante.

Art. 11.

Informazione all'utenza

1. I soggetti gestori di centri di vacanza per minori al fine di consentire un'adeguata informazione degli utenti del centro avranno cura di esporre all'albo:

a) il provvedimento di autorizzazione all'apertura e al funzionamento temporaneo del centro;

b) la tabella dietetica;

e) il nominativo del Coordinatore responsabile;

d) il calendario e l'orario delle varie attività programmate;

e) numeri utili.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione vengono considerate idonee dal punto di vista igienico-sanitario le strutture già autorizzate nell'anno 2000, su parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, che non hanno subito modifiche.

2. In sede di prima applicazione è ammesso uno scostamento fino alla misura del 50% dal rapporto educatore/bambini definito all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIANI

01R0523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2001, n. 0195/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale della formazione professionale, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra richiamata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per disciplinare le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ed in particolare per determinare i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate ed i modi di pagamento;

Ritenuto di provvedere al riguardo per le spese concernenti la direzione regionale della formazione professionale;

Sentiti i competenti comitati dipartimentali nella seduta del 13 aprile 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conformi deliberazioni della giunta regionale n. 1196 del 13 aprile 2001, n. 1677, dell'11 maggio 2001;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale della formazione professionale ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 maggio 2001

CIANI

Registrato alla Corte dei conti di Trieste l'11 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 224

Regolamento per l'acquisto ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale della formazione professionale ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Spese della direzione regionale della formazione professionale

1. Le spese dirette che la direzione regionale della formazione professionale sostiene ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, nonché strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori;

c) macchine da calcolo ed altre macchine d'ufficio, nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione, per tutto quanto precede;

d) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, e quotidiani, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;

e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile e/o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a € 10.400 (L. 20.137.208), al netto di ogni onere fiscale.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal precedente comma.

Art. 2.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale della formazione professionale dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 3.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 4, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 4.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 2.600 (L. 5.034.302) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato,

e) per l'affidamento delle forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del direttore regionale della formazione professionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 6.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, in base a fatture o note di addebito munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito di cui al comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale della formazione professionale è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIANI

01R0519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0198/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione regionale del commercio e del turismo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con il quale sono state introdotte nuove disposizioni relative a spese da poter sostenere tramite aperture di credito a favore di funzionari delegati;

Tenuto conto che per rendere più celere la procedura da seguire per sostenere spese di modesto importo per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, la giunta regionale - nell'ambito dei programmi della direzione regionale

del commercio e del turismo per l'anno 2001 - ha individuato, con deliberazione n. 688 del 9 marzo 2001, quale procedura da adottare quella dell'apertura di credito a favore di funzionari delegati;

Atteso che debbesi pertanto adottare un regolamento che precisi fra l'altro, i limiti delle facoltà conferite ai singoli funzionari delegati, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate, i modi con cui provvedere ai pagamenti;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 9 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare in merito predisposto;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione giunta n. 689 del 9 marzo 2001, come integrata con successiva delibera n. 1679 dell'11 maggio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione regionale del commercio e del turismo, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 maggio 2001

CIANI

Registrato alla Corte dei conti di Trieste l'11 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 223

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione regionale del commercio e del turismo.

Art. 1.

Spese della direzione regionale del commercio e del turismo

1. Le spese dirette che la direzione regionale del commercio e del turismo sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare L. 10.000.000 (5.164,56 €) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. Nel caso di attrezzature informatiche deve essere richiesta una verifica tecnica preventiva al servizio per il sistema informativo regionale.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3. Nel caso di attrezzature informatiche deve comunque essere acquisito l'apposito parere di congruità espresso dal servizio per il sistema informativo regionale.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 (2.582,28 €) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato (ad es. giornali);

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal direttore regionale, su proposta del funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del direttore regionale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIANI

01R0520

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 19.

Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 29 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

T e r m i n e

1. Il termine indicato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 30 agosto 2000, n. 36, ai fini del completamento della liquidazione del disciolto Ente di sviluppo agricolo in Umbria, è fissato al 31 dicembre 2001.

2. La giunta regionale ha facoltà di dilazionare il termine di cui al comma 1 per ulteriori tre mesi, al fine di garantire la definizione di eventuali procedimenti liquidatori in corso.

Art. 2.

Compenso del commissario

1. Il compenso del commissario liquidatore dell'ESAU, a far data dal 10 luglio 2001, è fissato nella misura del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il consigliere regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 agosto 2001

MONELLI

02R0650

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 20.

Trasferimento alle aziende U.S.L. delle funzioni di cui alla legge n. 210/1992 - indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 29 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento funzionale

1. Sono trasferite alle aziende U.S.L. le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 «indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 «disposizioni urgenti in materia sanitaria».

2. I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono ripartiti tra le aziende U.S.L., sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'azienda territorialmente competente.

3. La giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attuazione della presente legge anche al fine di omogeneizzare le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, iscritte in termini di competenza e di cassa nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001, nella U.P.B. 12.1.011 - cap. 2157 «indennità per danni causati da trasfusioni e vaccinazioni (legge n. 210/1992 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000)».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 agosto 2001

MONELLI

02R0651

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2001, n. 21.

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati per la promozione di prodotti biologici e tipici.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 29 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con la presente legge:

a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;

b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;

c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

TITOLO II

COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, SPERIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSUMO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Art. 2.

Principio di precauzione

1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.

2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:

a) mantenere la biodiversità;

b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.

Art. 3.

Divieto di coltivazione di piante transgeniche

1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, e fatte salve le emissioni autorizzate ai sensi della direttiva comunitaria in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate.

Art. 4.

Esclusione dai finanziamenti

1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.

Art. 5.

Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.

Art. 6.

Ricerca

1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.

2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dalla presente legge.

Art. 7.

Consenso informato

1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità ai comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.

2. Il comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.

3. La Regione promuove le iniziative dei comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.

TITOLO III

PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE

Art. 8.

Ristorazione collettiva

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.

Art. 9.

Appalti di servizi

1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

Art. 10.

Diritto di scelta alimentare

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariane.

Art. 11.

Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici

1. La Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:

a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare;

b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto.

2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 12.

Comunicazione ed educazione alimentare

1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'art. 1, lettera c) sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.

Art. 13.

Contributi

1. Per le iniziative di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati contributi rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. La giunta regionale disciplina con proprio atto:

- a) le modalità per la presentazione dei progetti;
- b) il contenuto dei progetti;
- c) le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;
- d) le modalità di rendicontazione dei contributi;
- e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

4. La giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;

b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 12 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.

6. La giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.

Art. 14.

Informazione

1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'art. 12 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;

b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;

c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;

d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;

e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

TITOLO IV

SANZIONI - COPERTURA FINANZIARIA
ED EFFICACIA DELLA LEGGE

Art. 15.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, le violazioni e i divieti contenuti nella presente legge comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 25.000.000.

2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente interessati, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. Per la ripartizione tra la Regione ed i comuni degli importi delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1983 n. 15 e dell'art. 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 11 della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2002 con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 7 gennaio 2004 denominata: «sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni».

2. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 12 della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità previsionale di base 7 gennaio 2008 denominata: «promozione, informazione e rilevamento dati nel settore agricolo» del bilancio di previsione 2001 quale finanziamento della legge regionale 22 marzo 2001, n. 9.

3. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 17.

Efficacia della legge

1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato (CE).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 18.

Relazione annuale

1. La giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare permanente sull'attuazione della presente legge.

Art. 19.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante «norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 agosto 2001

MONELLI

02E0652

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2001, n. 22.

Attribuzione ai comuni ed alla Sviluppumbria di beni immobili regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 29 agosto 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attribuzione di beni ai comuni

1. Gli impianti e le attrezzature ed i servizi di interesse comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi, realizzati o completati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18, del patrimonio disponibile della Regione dell'Umbria, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio i beni stessi hanno sede.

2. Il trasferimento della proprietà, previsto dal comma 1, avviene con le modalità stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, in quanto compatibili.

3. La gestione degli impianti delle attrezzature e dei servizi di cui al comma 1, può essere affidata dai comuni ai produttori agricoli utilizzatori, singoli o associati, su istanza degli stessi ed in base ad apposita convenzione che pone a carico dei produttori le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 2.

Utilizzazione di beni ex E.S.A.U.

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Sviluppumbria S.p.A. apposita convenzione per l'utilizzazione delle strutture e degli immobili del disciolto E.S.A.U., siti in comune di Preci, loc. Case Cordella e Valle Cascia, a fronte di progetti di gestione e sviluppo, approvati dalla giunta regionale, che ne prevedano la valorizzazione produttiva.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 agosto 2001

MONELLI

02R0653

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2001, n. 23.

Abrogazione di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle commissioni consiliari permanenti su atti di gestione dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 29 agosto 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma generale

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale che prevedono funzioni consultive delle commissioni consiliari permanenti su atti di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti regionali, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni indicate negli articoli che seguono.

Art. 2.

Agricoltura e foreste

1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

2. Al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, sono soppresse le parole «sentita la commissione consiliare competente».

3. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

4. Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

5. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

6. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1988, n. 12, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

Art. 3.

Artigianato, commercio e turismo

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, sono soppresse le parole «sentito il parere della competente commissione consiliare permanente».

Art. 4.

Urbanistica

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono soppresse le parole «sentita la commissione consiliare competente».

2. Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono soppresse le parole «sentita la commissione consiliare competente».

3. Al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

Art. 5.

Edilizia

1. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1983, n. 37, sono soppresse le parole «sentita la commissione consiliare competente».

Art. 6.

Beni ambientali e bellezze naturali

1. Al quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1985, n. 7, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

Art. 7.

Trasporti

1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 23, sono soppresse le parole «sentito il parere della competente commissione consiliare».

Art. 8.

Servizi sociali

1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 26, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

2. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1982, n. 21, sono soppresse le parole «sentita la competente commissione consiliare».

3. Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 3, sono soppresse le parole «sentita la commissione consiliare competente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 agosto 2001

MONELLI

02R0654

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 18.

Disciplina del commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 111 del 25 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

3. Le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'adempimento da parte dei comuni degli obblighi di programmazione e riordino del commercio su aree pubbliche, spettano all'assessorato regionale competente.

4. La giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per autorizzazioni di tipo *A*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998;

b) per autorizzazioni di tipo *B*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'art. 28 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998;

c) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;

d) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

e) per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

f) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

g) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 59/1963;

h) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

i) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Art. 3.

Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore ai sei mesi l'anno.

2. I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A della presente legge.

4. Ai fini di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche soggetti iscritti nel registro delle imprese.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.

Art. 4.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro vendita.

3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5.

Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori Regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 6.

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i comuni fanno pervenire all'assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel *Bollettino ufficiale* e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal comune e indicati nel bando.

5. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciata dai comuni, secondo propri criteri e modalità le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- a) ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art. 7.

Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo *A*, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo *B* è rilasciata dal comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone dal comune in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo *B* allo stesso richiedente.

2. L'autorizzazione di tipo *B* abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita al domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal comune stesso.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo *B*, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo *B*, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo *B* quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7.

Art. 9.

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo *A* non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998. La sospensione è disposta dal comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10.

Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche

1. La determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo *A* è operata dai comuni, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto tra l'offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio.

2. È facoltà della giunta regionale, acquisendo il parere dell'ANCI e sentite le associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, in relazione all'evolversi del settore del commercio su aree pubbliche:

- a) emanare criteri, anche consistenti in parametri numerici, per la definizione del rapporto di cui al comma 1;
- b) intervenire con i provvedimenti autoritativi di ampliamento dimensionale dei mercati per rimuovere eventuali gravi e persistenti ostacoli alla concorrenza.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni di tipo *B*, la giunta regionale può determinare una percentuale massima delle autorizzazioni che i comuni possono rilasciare annualmente, con riferimento al numero delle autorizzazioni già rilasciate.

Art. 11.

Istituzione di nuovi mercati e fiere

1. Prioritariamente, rispetto all'istituzione di nuove fiere o mercati, i comuni:

- a) promuovono il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;
- b) prevedono, ove possibile, l'aumento della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati e, in particolare, promuovono anche la creazione di mercati giornalieri.

2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:

- a) nei comuni del tutto privi di mercato;
- b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei comuni, con almeno mille abitanti privi di mercato e distanti dal capoluogo comunale.

3. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei comuni contermini.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono conto:

- a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq. 32 per posteggio.

5. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.

6. I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

Art. 12.

Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 10 per cento delle concessioni esistenti;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell'ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 13 e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6.

3. Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

4. Il disposto del comma precedente non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo di mercati;

c) alla variazione di data di svolgimento.

5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 4, tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.

6. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, avendo garantito nelle forme più idonee adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di migrazione o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

8. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

Art. 13.

Piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare:

a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero e ampiezza dei posteggi;

c) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

d) la definizione di eventuali priorità integrative;

e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori;

f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 6, comma 7, lettera b), della presente legge e produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;

g) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

h) l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

i) la determinazione degli orari di vendita;

j) le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114/1998;

k) la ricognizione e il riordino delle concessioni di posteggio;

l) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. I comuni emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente libero o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono obbligatori per le fiere con oltre cento posteggi e per i mercati con oltre cinquanta posteggi.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o da determinate condizioni o in particolari orari.

7. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati per i quali è obbligatorio anche un apposito regolamento, solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso operata.

Art. 14.

Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'osservatorio regionale del commercio, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, i comuni trasmettono all'assessorato regionale competente:

a) copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;

b) una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti;

c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell'anno precedente e complessivamente in esame.

TITOLO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 15.

Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. Qualora in un comune, nell'arco dell'anno solare, si svolgono più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.

4. I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

c) altri criteri sussidiari disposti dal comune;

d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

5. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

6. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

Art. 16.

Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 2.

Art. 17.

Computo delle presenze

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

Art. 18.

Orari del commercio su aree pubbliche

1. I comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;

b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;

c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

2. È consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

3. Fatto salvo il disposto del comma 2, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.

4. I comuni, per motivo di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

5. Relativamente al commercio in forma itinerante, i comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, nonché relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

TITOLO V

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI

Art. 19.

Aree demaniali e marittime

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste.

Art. 20.

Autostrade, stazioni e aeroporti

1. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Il permesso di cui al comma 1 deve risultare da atto scritto datato o sottoscritto dal soggetto autorizzante.

Art. 21.

Aree private messe a disposizione

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il comune.

3. Il comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Adempimenti dei comuni

1. Fino alla data di approvazione da parte del comune del piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 13:

a) non possono essere rilasciate nel comune nuove autorizzazioni di tipo A;

b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati;

c) non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia.

2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all'art. 13, comma 1, senza che il comune abbia approvato la deliberazione di riordino del settore, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto legislativo n. 114/1998, provvede, in via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie, anche a mezzo della nomina di un commissario ad *acta*.

Art. 23.

Conversione delle autorizzazioni

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998 quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

b) i comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione convertono d'ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante nelle nuove autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998.

2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione sull'autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998 e dei titoli di priorità.

3. I comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la conversione di eventuali autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla legge n. 112/1991.

Art. 24.

Sanzioni

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, è punito ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'art. 13, è assoggettato alle sanzioni previste, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998 per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei comuni di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 3 milioni:

a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6;

b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel termine di trenta giorni previsto all'art. 7, comma 6 e all'art. 8, comma 5;

c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni disposte ai sensi dell'art. 13, comma 6;

d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'art. 18, comma 5;

e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 23, comma 3.

Art. 25.

Abrogazione

1. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 30 «Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche» è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

ALLEGATO A

CATEGORIE MERCEOLOGICHE UTILIZZABILI PER LA RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI MERCATI

- 1) Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
- 2) prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
- 3) frutta e verdura;
- 4) pesci, crostacei e molluschi;
- 5) pane, pasticceria e dolci;
- 6) bevande;
- 7) cosmetici e articoli di profumeria;
- 8) prodotti tessili, biancheria;
- 9) articoli di abbigliamento e pellicceria;
- 10) accessori dell'abbigliamento;
- 11) calzature e articoli in cuoio;
- 12) mobili, articoli di illuminazione;
- 13) casalinghi;
- 14) elettrodomestici, radio TV;

- 15) dischi, musicassette e strumenti musicali;
 16) ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione;
 17) libri, giornali, cartoleria;
 18) fiori e piante;
 19) animali e articoli per l'agricoltura;
 20) accessori per auto - moto - cicli;
 21) prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
 22) altri prodotti.

01R0630

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 19.

Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - art. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, censisce le aree, le zone e i nuclei industriali già esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un commissario e due sub-commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi.

3. Gli organi straordinari dei consorzi come sopra costituiti, coordinati mediante periodiche conferenze promosse dall'assessore all'industria, commercio e artigianato con la partecipazione di altre pubbliche amministrazioni interessate, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1:

a) provvedono alla ricognizione del patrimonio proponendo, ove necessaria, l'adozione di atti di competenza regionale o di altre pubbliche amministrazioni ed enti interessati;

b) rilevano l'ammontare delle attività e delle passività;

c) censiscono le aree assegnate e non utilizzate, nonché gli opefici e stabilimenti inattivi;

d) determinano i criteri di riparto a carico delle aziende in sede di costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a servizio delle stesse, fissando le relative modalità di riscossione;

e) determinano i canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal consorzio;

f) adottano i diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del consorzio.

Art. 2.

1. I commissari e i revisori di cui all'art. 1 sono designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria, commercio e artigianato.

2. Il presidente della giunta regionale con il decreto di nomina individua il revisore effettivo, il quale assume le funzioni di presidente del collegio.

In caso di mancata designazione, lo stesso presidente della giunta regionale esercita il potere sostitutivo entro il termine indicato all'art. 1, comma 2, della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 25 luglio 2001

FITTO

01R0631

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 27.

Costituzione e disciplina della consulta per la valorizzazione degli ordini, collegi, associazioni professionali.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1° dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione Calabria, riconoscendo agli ordini professionali, collegi, associazioni professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socio economico regionale:

a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini predisponendone gli strumenti necessari;

b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;

c) assicura una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche;

d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa.

Art. 2.

Istituzione della consulta

1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la «consulta regionale per la valorizzazione degli ordini, collegi, associazioni professionali».

2. Scopo della consulta è favorire la partecipazione degli ordini, collegi, associazioni professionali, all'attuazione della politica regionale.

Art. 3.

Compiti attribuiti

1. I compiti attribuiti alla consulta di cui all'art. 2 sono:

a) studiare i problemi della difesa e tutela delle professioni e proporre alla giunta ulteriori studi e ricerche;

b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;

c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e tutela delle professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;

d) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dal consiglio o dalla giunta regionale;

e) redigere una relazione annuale di attività da presentare al consiglio regionale.

Art. 4.

Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni

1. Sono ammessi alla consulta gli ordini, collegi, associazioni professionali, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta. Gli ordini, collegi, associazioni professionali, provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la formazione della prima consulta regionale sono considerati gli ordini, collegi, associazioni professionali operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Composizione della consulta

1. La consulta regionale per la difesa e tutela delle professioni è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. È composta da:

a) presidente giunta regionale o da un assessore dallo stesso delegato che la presiede;

b) due rappresentanti di ciascun ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali;

c) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. I rappresentanti degli ordini professionali provinciali e distrettuali, dei collegi professionali provinciali e distrettuali e delle associazioni professionali legalmente riconosciute, sono individuati direttamente dall'ordine, dal collegio e dall'associazione professionale, di appartenenza.

3. Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente regionale nominato dal presidente della giunta.

Art. 6.

Presidenza

1. La consulta elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti degli ordini, collegi e associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del consiglio regionale di cui alla lett. c) del precedente articolo.

2. L'ufficio di presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie la documentazione utile alla produttività delle sedute.

Art. 7.

Funzionamento della consulta

1. La consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

2. La consulta è convocata dal suo presidente, sentito l'ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

Art. 8.

Raccolta di segnalazioni ed istanze

1. L'ufficio di presidenza della consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. Le segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme e le generalità dei singoli firmatari.

2. La consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze con il tramite degli ordini, dei collegi e delle associazioni professionali.

Art. 9.

Regolamento di attuazione.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento che verrà approvato con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 novembre 2001

CHIARAVALLOTI

02R0001

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 28.

Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 104 del 1° dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21 è sostituito dal seguente: «La commissione dura in carica fino al 31 dicembre 2002 e può essere prorogata dal consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 novembre 2001

CHIARAVALLOTI

02R0002

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 29.

Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1° dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge ha come finalità il regolamento dell'esercizio della pesca degli osteitti e la protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

2. Ai fini della presente legge sono considerate «acque interne» tutte le acque dolci e salmastre delimitate dal mare; le presenti disposizioni si applicano fino alla congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi e degli altri corsi d'acqua.

3. Con il termine «fauna ittica» si intendono gli osteitti «pesci con scheletro del tutto o in gran parte ossificato» e tutti gli altri animali acquatici eterotermi che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche; essa è tutelata quale risorsa naturale rinnovabile.

4. È fatto divieto assoluto di catturare o tendere insidie a qualsiasi organismo che non sia compreso negli osteitti; eventuali deroghe a tale divieto sono individuate nei regolamenti provinciali.

Art. 2.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di tutela della fauna delle acque interne della Regione sono affidate alle province ai sensi dell'art. 14, comma f), della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e dell'art. 52 del decreto del presidente della Repubblica n. 987 del 1955.

2. Restano di competenza della Regione le funzioni di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché le seguenti funzioni amministrative:

- a) adozione dei criteri e degli indirizzi da osservare per la pianificazione;
- b) predisposizione dei modelli per le licenze di pesca di cui al successivo art. 10;
- c) istituzione e tenuta dell'albo regionale delle associazioni di pesca di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Indirizzo e coordinamento

1. La Regione esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento ed attua interventi straordinari avvalendosi di enti pubblici, Istituti scientifici ed associazioni piscatorie, preferibilmente esistenti nella Regione Calabria.

2. La Regione adotta altresì tutte le opportune iniziative a livello interregionale allo scopo di armonizzare i tempi, le modalità e i regolamenti di pesca.

3. Gli interventi nel settore sono attuati su basi pianificate, d'intesa con le province, con la diretta partecipazione dei soggetti interessati per tramite dei propri organismi associativi ai vari livelli.

Art. 4.

Comitato tecnico consultivo regionale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con provvedimento del presidente della giunta regionale, il comitato tecnico consultivo regionale per l'esercizio della pesca e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria.

2. Il comitato tecnico consultivo regionale è composto da:

- a) il presidente della giunta regionale, o assessore all'uopo delegato, in qualità di presidente del comitato medesimo;
- b) il funzionario (o dirigente) regionale responsabile del settore pesca, in qualità di segretario del comitato medesimo;
- c) il presidente di ciascuna amministrazione provinciale della Regione Calabria, o un suo delegato;
- d) i presidenti o loro delegati di ciascuna sezione provinciale della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (FIPSAS), (decreto ministeriale 14 febbraio 1956, art. 6, e decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 4 maggio 1958, art. 2, comma f);
- e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 7;
- f) il responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato, o un suo delegato;
- g) uno zoologo designato dal comitato universitario regionale;
- h) il rappresentante delle comunità montane, eletto dalla delegazione regionale UNCEM;
- i) il direttore dell'Istituto zooprofilattico per la Calabria, o un suo delegato.

3. Il comitato tecnico consultivo regionale dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del consiglio regionale; non possono farvi parte coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. Esso sarà operante, anche in assenza di tutte le designazioni sopra previste.

4. I componenti il comitato, di cui al punto e), sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione delle associazioni stesse.

Art. 5.

Compiti del comitato tecnico consultivo regionale

1. Nell'ambito delle funzioni legislative attribuite alla Regione, il comitato tecnico consultivo regionale ha il compito di formulare pareri e proposte sulla gestione delle acque interne della Regione Calabria.

2. L'acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo regionale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla giunta e dal consiglio regionale in materia di pesca, salvaguardia e tutela della fauna delle acque interne della Regione.

Art. 6.

Comitato tecnico consultivo provinciale

1. Ciascuna provincia, per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un comitato tecnico consultivo provinciale, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il comitato tecnico consultivo provinciale è composto da:

- a) il presidente dell'amministrazione provinciale, o assessore all'uopo delegato, in qualità di presidente del comitato medesimo;
- b) il funzionario (o dirigente) provinciale responsabile del settore pesca, in qualità di segretario del comitato medesimo;
- c) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana pesca sportiva, o un suo delegato (decreto ministeriale 14 febbraio 1956, art. 6, e decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 4 maggio 1958, art. 2, comma f);
- d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti sul territorio provinciale ed iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 7;
- e) il responsabile provinciale dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste, o un suo delegato;

f) il responsabile provinciale dell'ufficio delle opere pubbliche, o un suo delegato;

g) il responsabile provinciale dell'Ispettorato dell'agricoltura o un suo delegato;

h) i responsabili degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali o delle oasi di protezione, eventualmente ricadenti del tutto o in parte nell'ambito del territorio provinciale, interessati da bacini idrografici, o loro delegati;

i) un docente di biologia designato dal comitato universitario regionale;

j) uno zoologo designato dal comitato universitario regionale.

3. Il comitato tecnico consultivo provinciale integra e sostituisce la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, di cui all'art. 26 del regio decreto n. 1486 del 22 novembre 1914 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I membri del comitato, che rappresentano le associazioni di pesca iscritte all'albo di cui al successivo articolo 7, sono nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale su designazione delle associazioni stesse.

5. Il comitato dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del consiglio provinciale.

6. L'acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo provinciale è obbligatoria per la formazione degli atti deliberativi operati dalla giunta e dal consiglio provinciale in materia di pesca e di tutela della fauna delle acque interne.

Art. 7.

Associazioni di pesca - Albo regionale

1. È istituito l'albo delle associazioni di pesca aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'albo è affidata all'assessorato regionale all'agricoltura caccia e pesca secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 5.

3. Le associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico od aventi riconoscimento nazionale, possono chiedere al Presidente della giunta regionale l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma.

4. Le associazioni richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) finalità formative tecniche/alieutiche e ricreative;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

c) comprovato impegno a tutela degli ecosistemi fluviali.

5. All'albo regionale di cui al presente articolo è iscritta d'ufficio la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (FIPSAS), nelle sue articolazioni locali, in quanto organo del CONI, munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali, statutariamente sanciti, la difesa e la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi nonché la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.

6. Le associazioni iscritte all'albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le province nelle operazioni di:

a) immissione e distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;

b) sorveglianza mediante le proprie guardie giurate volontarie;

c) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati.

7. Inoltre le associazioni, partecipano alle forme di gestione delle acque di cui ai successivi articoli 16 e 17 nonché provvedono alla formazione professionale dei soggetti aderenti, che potranno essere utilizzati per le opere di ripopolamento dei corsi e degli specchi d'acqua, per il monitoraggio delle acque interne, per la sorveglianza ittica e per divulgare gli scopi associativi per la pesca sportiva.

Art. 8.

Carta ittica regionale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, sentita la FIPSAS e le associazioni dei pescatori iscritte all'albo regionale, elabora ed approva la carta ittica regionale,

che è il risultato di uno studio scientifico di carattere idrologico, zoologico, ambientale e di pressione piscatoria, effettuato su ogni bacino idrografico ricadente in tutto o in parte nel territorio di competenza.

2. La carta individua lo stato dell'ittiofauna esistente, le vocazioni ittiche delle acque, e pianifica gli interventi di gestione delle acque interne dal punto di vista della sostenibilità ambientale delle risorse ittiofaunistiche regionali.

3. La carta ittica regionale viene aggiornata ogni sette anni e comunque quando intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici.

Art. 9.

Pianificazione del settore

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale di cui al precedente art. 4, e sulla base della carta ittica, propone al consiglio regionale l'adozione del piano ittico regionale poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione relativi a:

a) applicazione del decreto legge 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

b) criteri e metodologia da adottare per l'esecuzione delle opere di ripopolamento;

c) criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle forme di gestione delle acque interne di cui ai successivi articoli 16 e 17.

2. Le province, in virtù delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 14 comma legge n. 142 dell'8 giugno 1990, attuano sul territorio di propria competenza la pianificazione degli interventi mediante specifica programmazione.

Art. 10.

Licenze di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in possesso della relativa licenza di pesca.

2. La licenza di pesca è costituita da un libretto numerato e privo di foto, su cui sono riportati i dati anagrafici del richiedente, rilasciato, previo pagamento del costo del libretto e del tributo annuale di concessione regionale, ai richiedenti che risiedono nella Regione Calabria.

3. Il libretto non costituisce documento di riconoscimento e quindi deve essere accompagnato da idoneo documento di identità. Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, fissa in sei anni la validità della licenza di pesca di tipo A, B e C a decorrere dalla data di rilascio. Per gli anni successivi al primo è sufficiente effettuare il pagamento del tributo annualmente; il tributo annuale non è dovuto, se non si esercita l'attività di pesca. Sulla ricevuta del pagamento del tributo annuale deve essere specificato il numero del libretto cui essa si riferisce, fatta eccezione del primo pagamento relativo al rilascio del libretto stesso.

4. La licenza di pesca deve essere esibita agli addetti alla sorveglianza unitamente ad un documento di riconoscimento e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta del pagamento del tributo annuale.

5. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) il personale degli istituti di ricerca riconosciuti e il personale della Regione e delle province, appositamente autorizzato dai rispettivi enti ai fini della ricerca scientifica;

b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costruiti con opere artificiali, durante la loro attività all'interno degli stabilimenti stessi;

c) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate dall'amministrazione provinciale oppure conseguenti all'esercizio delle loro funzioni;

d) i giovani fino al compimento del 14° anno di età, purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;

e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di «privata proprietà», cioè non collegati naturalmente od artificialmente con acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva.

Art. 11.

Tipi di licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe

1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio nazionale.

2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.

3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alicautica nelle acque interne sono le seguenti:

a) Tipo «A»: per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

b) Tipo «B»: per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, armata con uno o più anni, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

c) Tipo «C»: per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello, armata con uno o più anni, secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

d) Tipo «D»: riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalità espresse per la licenza di tipo «B».

4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'art. 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con decreto legge n. 230 del 22 giugno 1991, modificata con decreto legge n. 31 del 23 gennaio 1992.

5. Le soprattasse individuate dal decreto legge n. 31 del 23 gennaio 1992 saranno ripartite tra le amministrazioni provinciali, le associazioni sportive dei pescatori iscritte all'albo regionale e le associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del consiglio regionale, da emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (decreto legislativo n. 230/1991 - allegato 1 n. d'ordine 18).

6. Il versamento del tributo annuale sarà effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.

7. Alle province è delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, secondo criteri e modalità che le stesse stabiliranno. Alle province non è consentita l'imposizione di ulteriori tributi. Alle amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.

8. Le province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle licenze di tipo «B», «C», «D», ai comuni, alle comunità montane, ad altri enti locali e funzionali ed alle associazioni piscatorie iscritte all'albo di cui all'art. 7; questi trasmettono alle province, periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, affinché le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.

9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa, (decreto legislativo n. 230/1991 - n. d'ordine 18).

Art. 12.

Esercizio della pesca

1. Per pesca o azione di pesca o esercizio della pesca si deve intendere:

a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, come il porre in acqua una lenza da pesca;

b) ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, come il vagare nei pressi del corpo idrico recando con sé pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto;

c) ogni azione o comportamento di collaborazione, complicità, aiuto, partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata.

Art. 13

Classificazione delle acque

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche.

2. Le acque interne pubbliche sono classificate in:

- acque pregiate;
- acque principali;
- acque secondarie.

a) le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da specie ittiche pregiate, che possiedono elevate caratteristiche di purezza e qualità, e che sono parte di un ecosistema ancora integro e ben conservato. Ad esempio, sono tali le acque con sponde integre, vegetazione riparia non disboscata, frequentate da specie animali selvatiche importanti, con assenza di cementificazioni, scarichi ecc..

b) le acque principali sono le uniche dove è autorizzata anche la pesca di mestiere.

c) le acque secondarie sono tutte le altre acque interne della provincia.

3. Nell'effettuare la classificazione, le province devono tenere presente che:

a) non necessariamente in una provincia debbano esistere tutte le tipologie di acque;

b) nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che siano presenti tratti di differenti tipologie;

c) per specie ittiche pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni locali, con particolare riferimento alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi.

4. La classificazione delle acque deve essere ripetuta allorché la Regione Calabria emetta o modifichi la carta ittica regionale.

Art. 14.

Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti

1. Le province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione e al ripristino delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei rispettivi regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque interne. In particolare, esse determinano, nell'ambito delle tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalità e gli strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pesce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque.

2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, valgono, in ogni caso, le seguenti disposizioni:

a) l'esercizio della pesca degli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria è consentito dall'alba all'imbrunire; le province possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca nei casi di:

pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali;

pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, al fine di consentire la pesca di quelle specie che da esso risalgono e che hanno attività prevalentemente notturna, come spigole ed anguille;

pesca non professionale nelle rimanenti acque, ma limitatamente a quelle specie ad attività prevalentemente notturna, come le anguille, e comunque non oltre le ore 24; in tal caso le province hanno l'obbligo di regolamentare e limitare in modo chiaro gli attrezzi, le esche e le modalità di pesca, al fine di non creare ambiguità nell'accertamento di tali attività agli organi preposti alla sorveglianza.

3. Fatto salvo quanto disposto dal regio decreto n. 1486/1914 e dal regio decreto n. 1604/1931, è vietata altresì la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati:

a) barbo: dal 1° maggio al 31 maggio;

b) trota di ogni specie: dall'imbrunire della seconda domenica di novembre all'alba della seconda domenica di marzo. Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi delle specie e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi. È vietata altresì la cattura, la commercializzazione, lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, di misura inferiore a quella appresso indicata:

barbo: cm 15;

cefalo, persico reale: cm 20;

trota di ogni specie, catturata in fiume: cm 20;

spigola: cm 25;

per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime.

4. Nelle acque interne della Regione Calabria la cattura di specie ittiche e la loro detenzione nell'esercizio della pesca è limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantità appresso indicate:

a) trota di ogni specie: n. 5 capi. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'amministrazione provinciale, tale limite non ha effetto;

b) complessivamente le specie ittiche non dovranno superare il peso di 5 kg; tale limite non si applica a singola preda di peso superiore. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'amministrazione provinciale, tale limite non ha effetto. Esso non si applica neanche agli allenamenti tenuti dagli atleti iscritti alle associazioni sportive, purché il pescato sia conservato in vivo e rimesso in acqua al termine della seduta di allenamento.

5. In tutte le acque interne della Regione Calabria è sempre vietata:

a) la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o l'uso delle seguenti esche: uova di salmone e/o di altri pesci, sangue e suoi derivati;

b) la pesca con le mani, con la fiocina o arpione, con l'uso di fonti luminose, nonché la pesca subacquea.

6. In tutte le acque interne della Regione Calabria classificate come pregiate:

a) è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro;

b) esistono limitazioni nel prelievo delle spese ittiche. In particolare, il pescatore non potrà trattenere più di 5 esemplari al giorno di salmonidi o timallidi; le province possono limitare ulteriormente i prelievi;

c) è previsto da parte delle province il rilascio di un tesserino catture su cui riportare le norme più significative del regolamento provinciale e della presente legge; il pescatore è tenuto a marcare su di esso sia i capi trattenuti che la giornata di pesca. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato soltanto a coloro che risulteranno in possesso di regolare licenza di pesca. Per il suo rilascio o rinnovo, le province potranno incaricare le associazioni piscatorie iscritte all'albo regionale, che forniranno le opportune garanzie;

d) possono essere individuate zone dove praticare il «catch and release» (no-kill), ossia dove è possibile effettuare il rilascio della preda senza trattenerla;

e) è vietata ogni forma di gare o competizione di pesca;

f) al fine di non arrecare danno all'ecosistema esistente, in particolar modo nei piccoli corsi d'acqua, possono essere previste limitazioni nell'uso degli stivali;

g) è sempre vietata nell'esercizio della pesca la detenzione, la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);

h) è sempre vietato l'uso della tecnica di pesca denominata camolera o temolera;

i) durante il periodo di divieto di pesca di specie pregiate che prevalentemente popolano tali acque è assolutamente vietato ogni forma di pesca.

7. Nelle acque principali è consentita sia la pesca non professionale che quella di mestiere.

8. Nelle acque secondarie è sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di lucro.

Art. 15.

Istituzione delle zone denominate «acque pregiate destinate allo svago»

1. Nelle acque pregiate, le province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti più massicci e più frequenti anche nei periodi d'apertura della pesca, al fine di offrire ai pescasportivi maggiori possibilità di svago. Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti, i pescasportivi che vorranno accedere a tali zone dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle province, previo il pagamento di una somma che sarà destinata alle previste opere di ripopolamento e gestione di tali zone; essa ha validità annuale e potrà essere integrata nel tesserino catture provinciale. Dette zone saranno denominate «acque pregiate destinate allo svago».

Art. 16.

Gestione delle acque

1. La Regione Calabria, tramite le province competenti per territorio, ai fine di garantire una qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede alla concessione di tratti di corsi d'acqua a soggetti che ne abbiano fatto istanza e ne posseggano i requisiti.

2. L'istruttoria e il decreto di assegnazione delle acque a scopo di piscicoltura sono affidati alla provincia sul cui territorio ricade il tratto interessato, che emette il decreto di gestione, sentito il parere vincolante del comitato tecnico provinciale.

3. L'amministrazione concedente vigila sull'attuazione degli adempimenti indicati nel disciplinare di affidamento.

4. Il concessionario decade dal diritto di gestire le acque, per mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal disciplinare di affidamento o per inosservanza di disposizioni legislative e regolamenti in vigore.

5. La Regione Calabria promuove altresì accordi di programma così come previsti dall'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, per la gestione, la tutela e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione.

Art. 17.

Delega alla gestione delle «acque pregiate destinate allo svago»

1. Le province possono delegare, gratuitamente, alla gestione delle «acque pregiate destinate allo svago», o di tratti di esse, le associazioni di categoria iscritte all'albo regionale, su loro richiesta. In essa l'associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano dei ripopolamenti, garantire una costante attività di sorveglianza con proprie guardie giurate, e preventivare le spese che dovranno essere sostenute. All'approvazione della richiesta, le province garantiranno il rimborso annuale delle spese, dietro presentazione d'idonea documentazione giustificativa delle stesse.

2. Per l'esercizio della pesca in tali zone, il pescasportivo dovrà essere munito della tessera associativa dell'associazione che gestisce le acque. L'associazione non potrà emanare norme aggiuntive o diverse da quelle già previste dal regolamento provinciale e dalle vigenti leggi, né potrà pretendere dal pescasportivo alcun corrispettivo economico oltre al costo della tessera associativa, pena l'immediata decadenza della delega alla gestione.

3. L'associazione dovrà aver cura di delimitare con apposite tabelle la zona affidatale in gestione.

Art. 18.

Limiti nell'assegnazione delle acque

1. Nell'assegnare in concessione o gestione tratti d'acqua ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, le province non possono superare il limite del 70 per cento dell'estensione di ogni tipologia di acqua per ogni corpo idrico. Le associazioni che ne fanno richiesta debbono essere iscritte nell'albo regionale.

Art. 19.
Tutela dell'ambiente

1. La Regione Calabria promuove la tutela dell'ambiente acquatico indispensabile per la vita e lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme statali al riguardo esistenti:

- a) regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
- b) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- c) decreto-legge n. 152 dell'11 maggio 1999;
- d) legge 18 maggio 1989, n. 183;
- e) legge 7 agosto 1993 n. 275;
- f) legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 20
Gare e manifestazioni di pesca

1. Le province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della FIPSAS quale coordinatore, ai sensi dell'art. 56, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

2. Le province, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6, predispongono altresì l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti, fatta eccezione per le manifestazioni di pesca che si svolgeranno nelle acque date in gestione ad associazioni iscritte all'albo regionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge.

Art. 21.
La pubblicità della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. La pubblicità delle acque è strettamente connessa alla sua destinazione: riguarda l'uso che è fatto della risorsa idrica in correlazione alle esigenze dell'uomo - compresa l'acquacoltura, la produzione industriale, ecc.; - tutti gli altri usi sono ammessi, solamente, quando la risorsa è sufficiente.

3. Tutte le acque sono pubbliche unicamente per il loro utilizzo ai fini umani, agricoli ed industriali: il proprietario di un fondo ubicato nel territorio della Regione Calabria e in cui vi è un laghetto, naturale o creato artificialmente, potrà, pertanto, previo possesso delle necessarie autorizzazioni, eventualmente anche di quelle previste all'art. 22 della presente legge, recintare l'invaso, impesciarlo e destinarlo all'attività di pesca sportiva; tuttavia, le stesse acque, potranno essergli sottratte per pubblica utilità. Analogamente per quanto concerne laghetti, invasi, corpi idrici o tratti di essi, adibiti all'allevamento in genere di osteitti o di altra fauna delle acque interne.

4. Nei predetti laghetti adibiti alla pesca sportiva, se non comunicanti naturalmente od artificialmente con corsi d'acqua pubblici, oppure se l'entrata e l'uscita dell'acqua è delimitata da opere (griglie e simili) che impediscono il passaggio della fauna ittica, è consentita l'attività alieutica senza il possesso della licenza di pesca, previo consenso - anche a pagamento - del proprietario o del concessionario; inoltre, in tali laghetti, i divieti di pesca, le misure minime, il limite numerico delle catture e tutte le altre norme che disciplinano l'attività della pesca, non hanno effetto.

5. L'Ente pubblico deputato all'utilizzo della risorsa idrica per il consumo umano, dovrà tenere in debita considerazione la necessità di risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'acquacoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli stessi doveri competono al titolare del fondo in cui si trova il laghetto adibito alla pesca sportiva.

Art. 22.
Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.

1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o quant'altro previsto, l'autorità concedente, prima dell'autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizioni da parte del comitato tecnico territorialmente competente; se il corpo idrico interessato è ubicato in una sola provincia, la competenza appartiene al comitato tecnico provinciale; se il corpo idrico è ubicato in più province, la competenza appartiene al comitato tecnico regionale.

2. Il comitato tecnico territorialmente competente prescriverà al concessionari le eventuali modificazioni o opere aggiuntive ai progetti (la costruzione di scale di monta, di piani inclinati, di graticci all'imbocco dei canali di presa, il prelievo degli osteitti e della fauna delle acque interne viventi a valle degli sbarramenti e la loro immissione a monte di questi, ed ogni altra misura atta a tutelare gli osteitti, gli interessi della pesca e la fauna delle acque interne), e le clausole da inserire nel disciplinare di concessione.

3. Le concessioni già esistenti all'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate. Esse però dovranno essere sottoposte, dall'autorità concedente ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al comitato tecnico territorialmente competente ai soli fini delle eventuali prescrizioni. Queste ultime sono comunicate dall'autorità concedente ai concessionari, che provvederanno alla loro realizzazione in tempi brevi e comunque non oltre un anno dalla comunicazione, pena la decadenza del diritto alla concessione.

4. In ogni caso, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla garanzia della sopravvivenza dell'ecosistema idrico.

A tal fine, la portata idrica non potrà mai essere ridotta al di sotto del «flusso minimo vitale», il quale viene individuato nell'esatta metà della portata idrica in tempo di massima magra.

Art. 23.
Sorveglianza

1. La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle province, nonché da tutti gli altri agenti della forza pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle guardie giurate volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di agenti di polizia giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni piscatorie iscritte all'albo regionale di cui all'art. 7 della presente legge, e chiunque altro vi abbia interesse, possono richiedere il decreto di nomina di agenti giurati per la sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche.

3. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto, dovranno possedere i requisiti stabiliti dall'art. 138 del testo unico leggi pubblica sicurezza (TULPS) (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), fatta eccezione per quanto richiesto al punto settimo, se volontari. Il decreto a detti agenti è rilasciato dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio; il relativo giuramento è effettuato dinanzi al sindaco del comune di residenza o di domicilio.

4. Gli agenti giurati, nell'esercizio delle proprie funzioni e per tutte quelle ad esse connesse, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca, e, oltre a quella di polizia giudiziaria, anche quella di agenti di pubblica sicurezza, relativamente alla sorveglianza ambientale in difesa dei bacini imbriferi e degli ecosistemi acquatici.

5. Le competenze di sorveglianza e di controllo assegnate a tali agenti riguardano le disposizioni previste dalla presente legge, dalle leggi nazionali, dai regolamenti provinciali, da quelle relative alla legge n. 152 del 1999 e da tutte quelle che riguardano la difesa degli ecosistemi acquatici.

6. Tutti gli incaricati della sorveglianza ambientale e sulla pesca, possono in ogni tempo ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Art. 24.

Agenti giurati volontari

1. Le amministrazioni provinciali stabiliranno il numero di agenti giurati volontari da assegnare a ciascuna associazione o ente richiedente, considerando le esigenze che scaturiscono dall'estensione dei corpi idrici del territorio provinciale, e le indicazioni fornite dal comitato tecnico provinciale: in ogni caso il numero di agenti non potrà essere inferiore a dieci né superiore a cento unità per ciascun richiedente di ciascuna provincia.

2. Per la predetta funzione di pubblica sicurezza, ciascuna associazione o ente richiedente potrà ottenere che ai singoli agenti volontari sia rilasciato dalle autorità competenti il porto d'arma da fuoco corta o lunga per difesa personale a tassa ridotta, in ragione di un numero non superiore al 10 per cento dell'organico dei propri agenti volontari, che consentirà loro di portare l'arma per difesa personale in tutto il territorio nazionale, senza limiti temporali, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

3. L'attività di sorveglianza svolta dagli agenti volontari, che all'interno della propria struttura saranno organizzati in «Servizio di sorveglianza», è considerata attività propria del volontariato; pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti dovrà essere esentato dal pagamento dei bolli, è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici e quant'altro disposto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.

4. Gli agenti volontari sono utilizzati anche nel corpo di polizia delle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le associazioni o enti di appartenenza sul servizio da espletare e sulle spese che dovranno essere rimborsate.

Art. 25.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni pecuniarie o amministrative espresse in lire si intendono espresse anche in euro, secondo il tasso di conversione decreto legislativo n. 213/1998, art. 51, per le infrazioni alla presente legge, cui dovranno riferirsi anche le province nell'emanare i rispettivi regolamenti, sono:

a) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle circostanze di tempo e di luogo: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

b) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalità, mai consentita: L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000);

c) uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

d) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche sottomisura: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

e) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per le quali la pesca è chiusa o vietata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

f) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche in numero superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

g) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per un peso complessivo superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

h) pesca senza licenza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000);

i) dimenticanza di licenza: da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000);

j) pesca senza tesserino catture anche per dimenticanza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000);

k) mancata marcatura del tesserino catture (giornata e/o pesci): da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000);

l) pesca o detenzione di specie ittiche ai fini di attività commerciali o di ripopolamento senza le prescritte autorizzazioni o dove ciò non è consentito, con particolare riferimento alla pesca e al commercio del novellame alle foci dei fiumi: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000);

m) pesca in zona di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

n) pesca in periodo di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

o) pesca nelle «acque pregiate destinate allo svago» senza l'autorizzazione della provincia: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

p) pesca nelle «acque pregiate destinate allo svago» senza la tessera dell'associazione che la gestisce: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

q) pesca in acque in concessione di piscicoltura senza autorizzazione del concessionario (riferimento art. 33, legge n. 1604/1931): da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

r) prelievo o derivazione di acque a scopo di irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);

s) prelievo o derivazione di acque per usi diversi dall'irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000);

t) ripopolamento o immissione di specie ittiche senza l'autorizzazione della provincia: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000);

u) per ogni altra infrazione non esplicitamente indicata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000).

2. Per l'applicazione degli importi delle sanzioni, si fa riferimento alla legge n. 689 del 1981 che regola le sanzioni amministrative.

Art. 26.

Finanziamenti

1. Al finanziamento della presente legge la Regione Calabria provvede sia con fondi del proprio bilancio che con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secondo i seguenti parametri:

il 10 per cento dell'intero montante alla Regione stessa per le spese d'istituto e per la predisposizione dei modelli delle licenze di pesca;

il 10 per cento dell'intero montante da ripartire tra associazioni iscritte all'albo regionale in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

il rimanente 80 per cento del montante alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative secondo la seguente tabella:

a) il 55 per cento in base alla estensione dei corpi idrici utili per l'attività alieutica di competenza;

b) il 25 per cento in base al numero di licenze di pesca valide e attive sul territorio di competenza.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla provincia territorialmente competente, la quale li riutilizzerà per il potenziamento del servizio di sorveglianza sia degli effettivi che dei volontari.

Art. 27.

Norme transitorie e finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimenti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria precedentemente adottati dalla stessa o dalle sue province che contrastano con le presenti disposizioni. È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far osservare la presente normativa come legge della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 novembre 2001

CHIARAVALLOTI

02R0003

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 30.

Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1° dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. Per il raggiungimento delle finalità generali di tutela ambientale e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».

Art. 2.
Disposizioni e divieti

1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:

a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico, ecologico e monumentale;

b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5;

c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A;

d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);

e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.

Art. 3.
Raccolta dei funghi

1. È consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del comitato di cui al successivo art. 10.

2. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite massimo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui all'articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga fino a dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della citata legge

n. 352. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie:

- a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo art. 5, comma 1.

6. Su segnalazione del comitato tecnico di cui al seguente art. 10, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.

Art. 4.
Modalità di raccolta

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

3. È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).

4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Art. 5.
Tessera regionale di autorizzazione

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso, di cui al successivo comma 5; il costo della tessera è fissato in L. 50.000 annuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall'art. 3, comma 20 della legge 23 agosto 1993, n. 352;

b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i comuni e le comunità montane; il costo della tessera con validità annuale è fissato in L. 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;

c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell'ambito del territorio regionale.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25 per cento dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche;

b) il 25 per cento dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c) il rimanente 50 per cento del montante alle province che li destinano ai comuni ed alle comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito modello predisposto dal comitato di cui all'art. 10, su istanza prodotta al presidente della provincia per il tramite del comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia.

5. Le province, i comuni, le comunità montane, le associazioni micologiche iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'ispettorato micologico dell'A.S.L. competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria per l'abilitazione alla titolarità della tessera professionale.

Art. 6.

Associazioni micologiche - Albo regionale

1. È istituito l'albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'albo è affidata all'assessorato regionale all'agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale di cui all'art. 10.

3. Sono iscritte, su istanza al presidente della giunta regionale le associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici.

4. All'albo regionale delle associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

5. Le associazioni iscritte all'albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante guardie giurate volontarie.

6. Le associazioni cooperano con le province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

Art. 7.

Commercializzazione dei funghi

1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;

b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;

c) disposti in singolo strato e non pressati;

d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.

2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 376.

3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai possessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti.

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risultano:

a) la generalità e la residenza del venditore;

b) la specie e la quantità posta in vendita;

c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.

Art. 8.

Divieti di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree individuate dalla giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla giunta regionale su proposta del comitato di cui all'art. 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico.

Art. 9.

Limitazioni

1. La giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione.

2. Il comitato tecnico di cui all'art. 10 può chiedere alla giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.

3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'assessorato all'agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio.

Art. 10.

Comitato tecnico

1. È istituito il comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.

2. Il comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

3. Il comitato tecnico è composto da:

a) un dirigente regionale delegato dall'assessorato regionale all'agricoltura;

b) un dirigente regionale delegato dall'assessorato regionale alle foreste;

c) un dirigente regionale delegato dall'assessorato regionale all'ambiente;

d) un dirigente regionale delegato dall'assessorato regionale alla sanità;

e) un rappresentante designato dalle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale;

f) un rappresentante dell'orto botanico dell'università;

g) un rappresentante del corpo forestale dello Stato;

h) il presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

i) il presidente dell'UNCCEM o suo delegato;

j) un rappresentante della facoltà di scienze agrarie e forestali; funge da segretario un funzionario dell'assessorato all'agricoltura.

4. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura.

5. Ai componenti il comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in L. 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.

Art. 11.

Ricerca scientifica e corsi di formazione

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.

2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.

Art. 12.

Ispettorati Micologici

1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in uricotossicologia.

2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibilmente essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della sanità 29 gennaio 1996, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione.

3. I compiti dell'ispettorato micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti:

1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti;

2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale;

3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati.

Art. 13.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie giurate micologiche volontarie nominate dal prefetto su indicazione delle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, alle guardie ecologiche, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, ai vigili sanitari delle ASL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

2. Le guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 14.

Sanzioni

1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva.

2. La sanzione è determinata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta del comitato tecnico di cui al precedente art. 10.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge e di cui al successivo art. 15.

4. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l'anno 2001 con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità di bilancio per L. 100.000.000 (euro 51,646) è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione «Spesa per la difesa del patrimonio fioristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51,646).

Art. 16.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

ALLEGATO A

Specie protette ai sensi dell'art. 2

Pteridofite: tutte le specie eccetto *Pteridium Aquilinum ed Equisetum sp.*;

Gimnosperme: *Taxus baccata*, *Pinus Leucodermis*;

Famiglia Cariofillacee: *Dianthus*, tutte le specie;

Famiglia Ranunculacee: *Aquilegia*, tutte le specie; *Paeonia*, tutte le specie;

Thalictrum calabricum;

Famiglia Grassulacee: *Sempervivum tectorum*;

Famiglia Saxifragacee: *Saxifraga*, tutte le specie crassulente;

Famiglia Rutaceae: *Dictamnus albus*;

Famiglia Primulacee: *Primula palinuri*; Soldanella, tutte le specie;

Famiglia Gentianacee: *Gentiana*, tutte le specie; *Gentianella* crispa;

Famiglia Campanulacee: *Campanula*, tutte le specie;

Famiglia Asteracee: *Achillea* erba-rotta; *Achillea rupestris*;

Famiglia Liliaceae: *Lilium*, tutte le specie;

Famiglia Asteracee: *Achillea* erba-rotta; *Achillea rupestris*;

Famiglia Liliaceae: *Lilium*, tutte le specie; *Fritillaria*, tutte le specie;

Famiglia Amarillidacee: *Pancretrium maritimum*; *Sternbergia*, tutte le specie;

Galanthus nivalis; *narcissus*, tutte le specie;

Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.

ALLEGATO B

Biotopi protetti ai sensi dell'art. 2

- 1) Valle del fiume Argentino;
- 2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada S.S. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;
- 3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);
- 4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt (lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);
- 5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);
- 6) Stazioni di Woodwardia;
- 7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:
 - 1) Bosco Gariglione;
 - 2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
 - 3) Foresta del Timpone della Carcara;
 - 4) Bosco al Corvo;
 - 5) Bosco di Arnocampo;
 - 6) Pineta di Cupone;
 - 7) Bosco di Santa Maria;
 - 8) Monte Pollino;
 - 9) Bosco Fallistro;
 - 10) Alto Aspromonte;

- 11) Isola di Cirella;
- 12) Isola di Dino;
- 13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
- 14) Foce del Neto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 novembre 2001

CHIARAVALLOTTI

02R0004

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 31.

Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 1999.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 104 del 1° dicembre 2001)

(Omissis).

02R0005

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651755/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 2 0 2 *

€ 3,20
L. 6.196